



COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA

Att. 1)

ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE Seduta del 31/03/2015 n. 000021

OGGETTO:

**PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE
DALL'ENTE ART.1 CO. 611 E SS LEGGE 190/2014 - APPROVAZIONE**

L'anno **Duemilaquindici** il giorno **Trentuno** del mese di **Marzo** alle ore **18,00**, nella sala delle adunanze si e' riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione **ordinaria** ed in **prima** convocazione.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti ed assenti, in seduta pubblica, il **SINDACO** Mirco **SOPRANI** ed i seguenti Consiglieri:

N.	Cognome	Nome	Carica	Presenza
1	ADAMO	HENRY	PRESIDENTE	Si
2	NARDELLA	ANNA MARIA	CONSIGLIERE	Si
3	CALIMICI	MARIA ASSUNTA	CONSIGLIERE	Si
4	DI GENNARO	FRANCESCO	CONSIGLIERE	Si
5	OLMETTI	GIOVANNI	CONSIGLIERE	Si
6	MORESCHI	TOMMASO	CONSIGLIERE	Si
7	BELDOMENICO	BARBARA	CONSIGLIERE	Si
8	CRUCIANELLI	GIANCARLO	CONSIGLIERE	Si
9	ASCANI	SIMONE	CONSIGLIERE	Si
10	FIORDOLIVA	ROMINA	CONSIGLIERE	Si
11	LORENZETTI	VALENTINO	CONSIGLIERE	--
12	SANTINI	ENRICO	CONSIGLIERE	Si
13	COLTRINARI	ENNIO	CONSIGLIERE	Si
14	COLANTUONO	SANTO	CONSIGLIERE	Si
15	CINGOLANI	MARCO	CONSIGLIERE	Si
16	GABBANELLI	LARA	CONSIGLIERE	Si
17	SOPRANI	MIRCO	SINDACO	Si
Presenti N. 16		Assenti N. 1		

Assiste il Signor **SENATORI DOTT. CLAUDIO** Segretario Generale.
Assume la Presidenza il Signor **ADAMO HENRY** nella sua qualita' di **PRESIDENTE**.

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori: **CALIMICI MARIA ASSUNTA, COLANTUONO SANTO e CINGOLANI MARCO**

Sono presenti, inoltre i seguenti assessori:
SERENELLI SERGIO, ANGELELLI ROBERTO, BELVEDERESI TANIA MEME' RICCARDO.



COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

dopo il "Piano Cottarelli", il documento dell'agosto 2014 con il quale l'allora commissario straordinario alla spending review auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio di un "processo di razionalizzazione" che possa produrre risultati già entro la fine del 2015;

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il "coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato" gli enti locali devono avviare un "processo di razionalizzazione" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015;

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il "processo di razionalizzazione":

eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;

sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;

aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;

contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni;

CONSIDERATO che:

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, le modalità e i tempi di attuazione l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire;

al piano operativo è allegata una specifica relazione tecnica;

il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione;

la pubblicazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (D.Lgs 33/2013);

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza" entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti;

anche tale relazione "a consuntivo" deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata;

DATO ATTO che:

Il Vice Segretario dott. Claudio Senatori ha provveduto a redigere e sottoscrivere la specifica relazione tecnica e ad elaborare il piano di razionalizzazione sottoscritto dal Sindaco senza l'ausilio di consulenti e, pertanto, senza oneri aggiuntivi a carico dell'ente;



COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA

Il perimetro delle società da prendere in considerazione è stato individuato, come meglio evidenziato nel piano e nella relazione allegati, come segue:

APM spa
SOCIETA' PER L'ACQUEDOTTO DEL NERA spa
PLURISERVIZI FIDARDENSE srl
MULTISERVIZI spa
FARMACIA COMUNALE CENTRO srl
PROMETEO spa
M. MARCHE SOC. COOP. Srl

Non la previsione, per ciascuna società, delle azioni da svolgere nonché in ipotesi di dismissione, delle modalità e tempi di attuazione e dei risparmi ipotizzabili;

CONSIDERATO che in relazione alle società interamente partecipate dall'ente (Pluriservizi Fidardense srl e Farmacia Comunale Centro srl) in quanto aventi oggetto analogo, viene disposta entro l'anno 2015 la procedura di "fusione per incorporazione" della Soc. Farmacia Comunale Centro nella Soc. Pluriservizi Fidardense srl in maniera tale da realizzare entro il 31.12.2015 (termine stabilito dalla Legge di Stabilità) la cessazione della Soc. Farmacia Comunale Centro srl;

DATO ATTO che il Piano di razionalizzazione è stato esaminato dalla Commissione Consiliare Affari Istituzionali in data 12.03.2015;

UDITA l'illustrazione del Sindaco e l'intervento del Cons. Santini, come integralmente riportato nel verbale della seduta al quale si fa riferimento;

VISTI:

IL PARERE FAVOREVOLE DEL RESPONSABILE DEL I SETTORE per la regolarità tecnica;

IL PARERE FAVOREVOLE DEL RESPONSABILE DEL II SETTORE per la regolarità contabile, ancorché con osservazioni;

Espressi sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. 18/08/2000 ed allegati al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO, ai sensi dell'art.49, c.4 del D.Lgs 267/2000, precisare quanto segue:

- quanto previsto dal piano di razionalizzazione in ordine alla Soc. Prometeo spa (dismissione dal 2016) risulta meramente confermativo delle decisioni già assunte dal Consiglio Comunale con atto C.C. n.47 del 16.07.2013 e per il quale era già stato espresso parere contabile favorevole senza rilievi;
- l'utile presunto (o la perdita) è un elemento del tutto aleatorio - sul quale peraltro non può basarsi la stabilità finanziaria dell'ente - che per legge non rileva ai fini della dismissione o meno delle quote di partecipazioni societarie, rilevando invece, ai sensi dell'art.1, c. 611 della Legge 190/2014, esclusivamente l'elemento della "non indispensabilità della partecipazione al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente";
- la soc. Prometeo spa svolge attività esclusivamente commerciale (vendita del gas sul mercato libero in regime di concorrenza) e l'ente non ha affidato alcun servizio pubblico; deve pertanto ritenersi senza dubbio rientrante negli obblighi di dismissione previsti dalle richiamate disposizioni normative;
- va altresì soppesato, anche dal punto di vista contabile, il fatto che la vendita della partecipazione Prometeo, in relazione alle attuali quotazioni di mercato, comporterà un rilevante introito per l'ente, da utilizzare per finalità di interesse pubblico;

CON VOTAZIONE UNANIME E FAVOREVOLE resa in forma palese, per alzata di mano dai 16 componenti presenti e votanti, il cui risultato è stato accertato dagli scrutatori e dal Segretario Generale e proclamato dal Presidente;



COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA

DELIBERA

1. di approvare le premesse in narrativa quali parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare il Piano di razionalizzazione delle società partecipate dell'Ente sottoscritto dal Sindaco, ai sensi dell'art.1 c.611 e ss alla legge 190/2014 nonché la relazione tecnica a firma del Vice Segretario Generale, ambedue documenti allegati al presente atto per costituire parte integrante e sostanziale;
3. di demandare ai competenti uffici l'attuazione delle azioni ivi previste;
4. di dare mandato all'amministratore unico della Soc. Pluriservizi Fidardense srl e della Soc. Farmacia Comunale Centro srl (società ambedue partecipate al 100% del Comune di Castelfidardo) di attivare le necessarie procedure al fine di realizzare entro il corrente anno, la "fusione per incorporazione" della Soc. Farmacia Comunale Centro srl nella Soc. Pluriservizi Fidardense srl.

=====



COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA

- PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE -

(Art. 1, commi 611 e seguenti della Legge 190/2014)

- *Premessa*
- *Iter di razionalizzazione già avviato dall'ente*
- *Piano Operativo e rendicontazione*
- *Perimetro delle partecipazioni societarie da prendere in considerazione ai fini del Piano*
- *Piano operativo di razionalizzazione*
- *Allegato A) – relazione tecnica*

Castelfidardo, 16 MAR 2015



IL SINDACO

Mirco Soprani

○ Premessa

Successivamente al "Piano Cottarelli", documento dell'agosto 2014 con il quale l'allora commissario straordinario alla *spending review* auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la Legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio di un "processo di razionalizzazione" che possa produrre risultati concreti già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il "*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*", gli enti locali devono avviare un "*processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31.12.2015*".

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il "processo di razionalizzazione":

- eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

○ Iter di razionalizzazione già avviato dall'ente

Il Consiglio Comunale, con proprio atto deliberativo n. 47 del 16.07.2013 ad oggetto "partecipazioni societarie del Comune di Castelfidardo – razionalizzazione – provvedimenti conseguenti", ha già avviato un percorso di razionalizzazione delle proprie partecipazioni societarie, individuando quelle da mantenere e quelle da dismettere, unitamente alle relative motivazioni.

Con riferimento alle partecipazioni dichiarate da dismettere è stata svolta una asta pubblica (bando approvato con determinazione R.U. 980/2014) finalizzata al tentativo di alienazione, che ha sortito il seguente effetto:

- | | |
|----------------------|---|
| • CONEROBUS spa: | venduta |
| • ANCONAMBIENTE spa: | esito infruttuoso |
| • S.I.G. spa: | c.s. |
| • MECCANO spa: | c.s. |
| • SIC 1 srl: | c.s. (società fallita) |
| • MULTISERVIZI spa: | c.s. (scelta discrezionale – tentativo vendita 50% quota) |

Con riferimento alle Società in relazione alle quali è stato svolto il tentativo di alienazione mediante asta pubblica, ancorché infruttuoso (ANCONAMBIENTE – S.I.G – MECCANO – SIC 1), sono state notificate da parte dell'ente le comunicazioni di volersi avvalere del disposto di cui all'art. 1, comma 569 della L. 147/2013. Le stesse partecipazioni risultano pertanto cessate ad ogni effetto di Legge e, ai sensi della richiamata



disposizione, le Società interessate dovranno rimborsare l'ente del controvalore delle quote entro i successivi 12 mesi dalla cessazione così come determinata per legge.

Per il dettaglio dell'iter svolto si rinvia espressamente alla relazione tecnica allegata, redatta dal Vice Segretario Generale dott. Claudio Senatori, al punto "iter di razionalizzazione delle partecipazioni societarie già avviato dall'ente" (pagine da 3 a 6).

○ Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che il Sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica (vedi allegato A)

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte di conti e pubblicato nel sito Internet dell'amministrazione. La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza (d.lgs. 33/2013).

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti. Anche tale relazione "a consuntivo" deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte di conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata. La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013)

Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell'amministrazione, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

E' di tutta evidenza che l'organo competente *ratione materiae* all'adozione di decisioni in merito è il consiglio comunale. La lettera e) del secondo comma dell'articolo 42 del TUEL conferisce infatti al consiglio comunale competenza esclusiva in materia di "partecipazione dell'ente locale a società di capitali".

Al fine di assicurare l'osservanza del comma 612 della legge di stabilità 2015, che coinvolge direttamente la figura del sindaco nel processo decisionale, nonché nel rispetto della competenza in materia del consiglio comunale ex art. 42, comma 2), lett. E) del TUEL, si prospetta una approvazione del presente piano da parte del Sindaco e una successiva approvazione/validazione del piano da parte del Consiglio comunale.

○ Perimetro delle partecipazioni societarie da prendere in considerazione ai fini del Piano

Non vengono prese in considerazione le partecipazioni societarie per le quali è già stata già svolta la procedura ad evidenza pubblica per il tentativo di alienazione, ancorché infruttuoso, in particolare:

- ANCONAMBIENTE spa
- SIG spa



- MECCANO spa
- SIC 1 srl

Ai sensi dell'art. 1, comma 569 della Legge 147/2013 le stesse partecipazioni devono ritenersi infatti cessate ad ogni effetto di Legge.

Non vengono inoltre prese in considerazione le partecipazioni indirette in quanto ritenute insignificanti ai fini del presente piano e per le quali non sussiste peraltro in capo all'ente la possibilità di incidere in maniera diretta.

In perimetro del Piano è quindi circoscritto alle seguenti partecipazioni societarie ancora attive a tutti gli effetti:

- APM spa
- SOCIETA' PE L'ACQUEDOTTO DEL NERA spa
- PLURISERVIZI FIDARDENSE srl
- MULTISERVIZI spa
- FARMACIA COMUNALE CENTRO srl
- PROMETEO spa
- S.I. MARCHE SOC. COOP. arl

○ **Piano operativo di razionalizzazione**

A.P.M. S.p.A. – C.F. 00457550432

Capitale Sociale	€ 17.990.700
% di partecipazione dell'ente:	0,029 %
n° componenti consiglio di amministrazione:	5
n° dipendenti:	150
risultato degli ultimi tre esercizi:	2011: 1.070.835 2012: 931.945 2013: 791.812

oggetto: gestione servizio idrico integrato nel territorio comunale

motivazioni per il MANTENIMENTO della partecipazione:

è indispensabile mantenere uno stretto controllo delle reti idriche di cui l'ente è proprietario a garanzia del fondamentale servizio idrico di interesse generale per la collettività. Il servizio è affidato dalla Autorità Territoriale d'Ambito A.T.O. 3 di Macerata

SOCIETA' PER L'ACQUEDOTTO DEL NERA S.p.A. – C.F. 01495780437

Capitale Sociale	€ 1.479.179
% di partecipazione dell'ente:	9,86 %



n° componenti consiglio di amministrazione: 5
n° dipendenti: 3
risultato degli ultimi tre esercizi: 2011: 24.082 2012: 16.717 2013: 6.757

oggetto: costruzione, manutenzione ed esercizio opere approvvigionamento idrico con captazione e prelevamento acqua dalle sorgenti del Nera

motivazioni per il MANTENIMENTO della partecipazione:

La società (precedentemente Consorzio) opera dal 1975 per consentire l'approvvigionamento idrico sul territorio mediante una condotta alternativa/complementare proveniente dalle fonti del Nera. L'Amministrazione ritiene indispensabile per la comunità locale perseguire le predette finalità di interesse generale di approvvigionamento idrico complementare a quello attuale.

Osservazioni: considerato che il numero dei consiglieri di amministrazione (pari a 5) è superiore a quello dei dipendenti (pari a 3), l'amministrazione si farà parte attiva per arrivare, per quanto nelle sue prerogative, ad una adeguata riduzione del numero dei consiglieri di amministrazione o comunque per stimolare interventi finalizzati ad attivare processi aggregativi con altri operatori del settore.

PLURISERVIZI FIDARDENSE S.r.L – C.F. 02354140424

Capitale Sociale € 10.000
% di partecipazione dell'ente: 100 %
n° componenti consiglio di amministrazione: è presente un amministratore unico
n° dipendenti: 9
risultato degli ultimi tre esercizi: 2011: 1.527 2012: 1.791 2013: 3.424

oggetto: gestione servizio di farmacia e servizi pubblici locali

motivazioni per il MANTENIMENTO della partecipazione:

Gestisce il servizio di farmacia e servizi pubblici locali per la comunità locale (servizi cimiteriali, pubblicità e pubbliche affissioni, informagiovani, mensile comunale). Si ritiene strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali connesse ai medesimi servizi affidati

MULTISERVIZI S.p.A. – C.F. 02191980420

Capitale Sociale € 55.676.573
% di partecipazione dell'ente: 1,91057 %
n° componenti consiglio di amministrazione: 5
n° dipendenti: 420
risultato degli ultimi tre esercizi: 2011: 6.968.477 2012: 8.326.578 2013: 9.696.518

oggetto: gestione servizio pubblico reti distribuzione gas metano nel territorio comunale



motivazioni per il MANTENIMENTO della partecipazione:

Con riferimento alla partecipazione in Multiservizi spa il Consiglio Comunale a luglio 2013 aveva deliberato quanto segue:

“attualmente il servizio di gestione reti gas è affidato nella formula dell’ in house alla Multiservizi mediante specifico contratto di servizio. La partecipazione societaria risulta pertanto strettamente necessaria altrimenti verrebbe meno l’affidamento diretto. Considerato tuttavia che è in corso lo svolgimento di una gara d’ambito per l’affidamento del servizio (ambito territoriale minimo – Atem – di Ancona) e che lo stesso potrebbe essere affidato ad altro operatore, in quel momento dovrà esser valutata una eventuale dismissione totale della partecipazione”.

Osservazioni: ad oggi il procedimento di gara è stato avviato con la nomina del R.U.P. ed è stata approvata la convenzione con il Comune di Ancona che dovrà svolgere le conseguenti procedure. Il termine è previsto per inizio 2016. Una volta terminata la procedura di gara ed il conseguente affidamento al soggetto aggiudicatario non si rilevano ulteriori motivazioni per il mantenimento della partecipazione ed in quel momento potrà essere valutata la dismissione della partecipazione stessa.

FARMACIA COMUNALE CENTRO S.r.L – c.f. 02294170424

Capitale Sociale	€ 15.000
% di partecipazione dell’ente:	100 %
n° componenti consiglio di amministrazione:	è presente un amministratore unico
n° dipendenti:	2
risultato degli ultimi tre esercizi:	2011: -74.814 2012: -22.036 2013: 1.107

oggetto: gestione servizio di farmacia

motivazioni per la DISMISSIONE della partecipazione:

La società gestisce un servizio di farmacia sul territorio comunale, servizio che l’amministrazione intende garantire mediante il modulo societario. Tuttavia, in considerazione del fatto che la società Pluriservizi Fidardense srl, interamente partecipata dall’ente, svolge anch’essa un servizio di farmacia, si rende opportuno procedere con una operazione di “fusione per incorporazione” da parte di quest’ultima società nei confronti della Farmacia Comunale Centro srl.

La stessa norma di cui all’art. 1, comma 611, lettera c) della Legge 190/2014 dispone per l’ *“eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate... anche mediante operazioni di fusione”*

Peraltro, già con deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 28.11.2013 con la quale è stata assunta la decisione di acquisire il 49% delle quote sociali già di proprietà dell’ASUR Marche, era stata approvata una relazione dello Studio Andreozzi & Associati (**Allegato 6 alla Relazione Allegato A**) con la quale, a seguito di apposito studio commissionato dalla Società stessa, venivano individuati ed evidenziati i possibili benefici, anche di carattere economico, derivanti da una operazione di “fusione per incorporazione” da parte della Soc. Pluriservizi Fidardense srl, partecipata al 100% dal Comune di Castelfidardo.



Modalità e tempi di attuazione della dismissione

La dismissione della partecipazione societaria della Farmacia Comunale Centro srl (e quindi la conseguente cessazione) dovrà avvenire nella modalità della "fusione per incorporazione" da parte della società Pluriservizi Fidardense srl, processo da realizzarsi entro il corrente anno 2015

Ipotesi di risparmi conseguenti all'operazione

L'analisi svolta a cura dello Studio Andreozzi & Associati, approvata con deliberazione consiliare n. 70/2013, aveva evidenziato ipotesi di risparmio per l'ente, derivanti dalla prospettata operazione di fusione, come di seguito indicato:

VOCI	IMPORTO €
Riduzione costo amministratore unico	4.000
Riduzione consulenza su base annua	5.000
Riduzione costi assistenza personale e paghe	500
Riduzione costi tassa vidimazione libri sociali	310
Riduzione diritto camerale	300
Riduzione costi consulenze tecniche in materia di sicurezza	680
Riduzione canone gestione programmi	950
Sconti e abbuoni su acquisti specialità medicinali	10.000
Acquisti unificati di prodotti medicinali	25.000
Totale risparmi ipotizzabili	46.740

La misura dei risparmi ipotizzati potranno formare oggetto di un canone da riversare annualmente al Comune, da stabilire in sede di contratto di servizio che dovrà essere stipulato, canone da determinarsi, eventualmente, anche in maniera progressiva nel corso degli anni a seguito della verifica dell'andamento societario.

PROMETEO S.p.A. – C.F. 02089000422

Capitale Sociale € 2.292.436
% di partecipazione dell'ente: 4,24%
n° componenti consiglio di amministrazione: 5
n° dipendenti: 22
risultato degli ultimi tre esercizi: 2011: 4.650.424 2012: 8.572.524 2013: 7.762.860

oggetto: vendita del gas sul mercato libero - società commerciale

motivazioni per la DISMISSIONE della partecipazione:

La società svolge attività esclusivamente commerciale (vendita del gas sul mercato libero) . L'ente non ha affidato alcun servizio pubblico alla società. Non può ritenersi quindi "strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente". Il Consiglio Comunale ha già deliberato la dismissione della quota dall'anno 2016 (atto CC 47/2013) in relazione agli utili previsti nel bilancio pluriennale dell'ente.



L'utile presunto (o la perdita) non è un elemento che per legge rileva ai fini della dismissione o meno delle quote di partecipazione. L'elemento rilevante per Legge è quello della stretta necessità del mantenimento della partecipazione per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente.

Considerato che l'attività di vendita del gas sul libero mercato esula chiaramente dalle finalità istituzionali dell'ente, risulta evidente che la partecipazione deve essere dismessa.

Modalità e tempi di attuazione della dismissione

In relazione alle modalità della dismissione si ritiene di non poter prescindere dal tentativo di alienazione mediante **asta pubblica**, nel rispetto delle clausole statutarie di prelazione e gradimento. In considerazione che la società stessa ha provveduto a giugno 2014 a commissionare una perizia giurata finalizzata a determinare il valore delle singole azioni, si ritiene opportuno avvalersi di tale perizia per la determinazione della base d'asta, anche al fine di evitare ulteriori costi a carico dell'ente.

Quanto ai tempi di attuazione, in considerazione del fatto che nell'ambito del Bilancio Pluriennale dell'ente è prevista una quota di utile derivante dalla partecipazione stessa, si ritiene di non doversi discostare dalle decisioni già assunte in merito dal Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 47 del 16.07.2013 prevedendo la dismissione nell'anno **2016**.

Ipotesi di risparmi conseguenti all'operazione

Allo stato attuale la partecipazione in esame, secondo quanto rilevabile dalla perizia giurata di stima citata, redatta dal dott. L. Scoponi a giugno 2014, può determinare un valore di vendita stimabile in circa euro 1.700.000 (valore da assumere a base d'asta), a fronte di un valore nominale di euro 97.205. X

S.I. MARCHE SOC. COOP. a.r.l. – C.F. 01494870437

Capitale Sociale	€ 30.000
% di partecipazione dell'ente:	10,33 %
n° componenti consiglio di amministrazione:	3
n° dipendenti:	nessuno
risultato degli ultimi tre esercizi:	2011: 5.139 2012: 4.916 2013: 5.635

oggetto: gestione servizio idrico integrato – ruolo di coordinamento e affidamento del servizio a livello di sub-ambito

motivazioni per la DISMISSIONE della partecipazione:

La società svolge un ruolo di coordinamento e di affidamento della gestione del servizio idrico integrato a livello di sub ambito territoriale, ruolo che può ritenersi riconducibile anche all'Autorità d'Ambito – A.T.O. 3 di Macerata.

Con atto di Consiglio Comunale n. 47/2013 tale società era stata indicata tra quelle da mantenere. Si tratta tuttavia di una società composta in realtà da soli amministratori, senza personale dipendente.

La Legge di Stabilità 2015 – art. 1, comma 611, lettera b), dispone la **“soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti”**.

Alla luce di tale ultima disposizione è necessario che l'amministrazione si faccia parte attiva verso la società e verso l'A.T.O. 3 affinché si provveda alla cessazione o alla ridefinizione delle competenze in materia.



Modalità e tempi di attuazione della dismissione

Considerato che il Comune di Castelfidardo è parte della una compagine societaria e che le determinazioni in merito alle modalità gestionali, nonché agli affidamenti del servizio idrico integrato, sono di competenza dell'Autorità d'Ambito non risultano, allo stato, preventivabili modalità e tempi di attuazione. Dovranno essere ricercate, unitamente agli altri *partners* ed all'A.T.O. 3 di Macerata, soluzioni condivise rispettose del dettato normativo nonché della efficace ed efficiente gestione del servizio per le comunità locali. L'Amministrazione, per quanto nelle proprie prerogative, si farà parte attiva per avviare questo processo aggregativo.

Castelfidardo, 16 MAR 2015



IL SINDACO

Mirco Soprani

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Mirco Soprani", written over the printed name.

Allegato A): relazione tecnica



COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA

Allegato alla deliberazione C.C.
n. 21 del 31.3.2015

Ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267, si esprime il seguente parere in ordine alla proposta di deliberazione avente per oggetto:

PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DALL'ENTE ART.1 CO. 611 E SS LEGGE 190/2014 - APPROVAZIONE

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA

Visti gli atti d'ufficio;

Si esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di che trattasi;



IL RESPONSABILE DEL I SETTORE .
Dott. Claudio Senatori

Castelfidardo, li 13 marzo 2015

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE IL RAGIONIERE COMUNALE

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il parere sulla regolarità tecnica;

Esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile della deliberazione di che trattasi.

Castelfidardo, li

IL RAGIONIERE COMUNALE
Rag. Giacomina Giuliodori



COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA

ALLEGATO ALLA DELIBERA

C.C. N. 21 DEL 21.3.2015

Ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. D.L.vo n. 267 del 18/08/2000 si esprime il seguente parere in ordine alla proposta di deliberazione avente per oggetto:

PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DALL'ENTE ART. 1 CO.611 E SS LEGGE 190/2014 - APPROVAZIONE

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE

IL RESPONSABILE II SETTORE

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il parere sulla regolarità tecnica;

Esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione di che trattasi evidenziando relativamente alla dismissione della Prometeo spa quanto segue:

- pur condividendo la legittimità dell'operazione rispetto alla vigente normativa in materia ;
- preso atto che tale dismissione non solo non consegnerà risparmi (criterio da seguire per la redazione del Piano di Razionalizzazione delle società partecipate lettera e) ma determinerà una mancata entrata corrente al Bilancio Comunale per effetto del non incasso degli utili che la stessa, da sempre, ripartisce. Utili che nell'ultimo triennio ammontano ad una media annua di oltre 300mila euro;
- si rileva ,che tale operazione comporterà riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente determinando uno squilibrio di bilancio di non facile assorbimento data la situazione attuale ;
- dal punto di vista contabile sarebbe utile mantenere tale partecipazione considerandola alla stregua di un qualsiasi altro investimento produttivo con l'obbligo costante di verifica sull'andamento operativo della società stessa.

Castelfidardo, li 26 marzo 2015



IL RESPONSABILE II SETTORE
(Rag. Giuliodori Giacomina)



COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA

- LEGGE DI STABILITA' 2015 -

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOCIETA' PARTECIPATE DALL'ENTE

RELAZIONE TECNICA

oooooooo

- *Nuove disposizioni di cui alla Legge di Stabilità 2015*
- *Iter di razionalizzazione delle partecipazioni societarie già avviato dall'ente*
- *Prosecuzione dell'iter di razionalizzazione delle partecipazioni societarie anche alla luce delle ulteriori disposizioni di cui alla Legge di Stabilità 2015*
- *Sintesi della situazione delle partecipazioni societarie dell'ente*
- *Elenco Allegati*

Febbraio 2015



IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Dott. Claudio Senatori

NUOVE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA LEGGE DI STABILITA' 2015

La Legge 190/2014 – Legge di Stabilità 2015 – ai commi da 611 a 616 dell'art. 1, ha dettato ulteriori disposizioni in materia di società partecipate dagli enti locali. In particolare interessano i commi 611 e 612.

• Comma 611

Viene confermata anzitutto la prescrizione di cui all'art. 3, commi da 27 a 29 della Legge 244/2007, ovvero l'obbligo di dismissione di quote di società aventi per oggetto **attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente** e la conseguente procedura di cui all'art. 1, comma 569 della L. 147/2013 che prevede l'alienazione di tali quote mediante gara ad evidenza pubblica e, in caso di esito infruttuoso, l'obbligo per la società di restituzione del controvalore entro i 12 mesi successivi, oltre alla cessazione **ad ogni effetto di legge** della partecipazione non alienata mediante tale procedura

E' previsto l'obbligo di avviare, dall'1/1/2015, un processo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie con la finalità di **conseguire la riduzione delle stesse entro il 31/12/2015**, sulla base dei seguenti criteri:

- a) **eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali**, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- b) **soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti**;
- c) **eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni**;
- d) **aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica**;
- e) **contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.**

• Comma 612

Entro il 31/03/2015: il Sindaco approva un **Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate**. Tale Piano dovrà indicare:

modalità e tempi di attuazione

evidenziazione dei risparmi da conseguire

Il Piano deve essere corredato da una **relazione tecnica**, trasmesso alla Corte dei conti, Sez. Regionale di controllo competente per territorio e pubblicato sul sito internet dell'ente.

La nuova disposizione nulla dispone in merito alla competenza del Consiglio Comunale. Deve pertanto ritenersi confermato il disposto di cui all'art. 42, comma 2), lettera e) del T.U.E.L. che enumera, tra le attribuzioni del Consiglio, anche la materia relativa alla *"partecipazione dell'ente locale a società di capitali"*.

La scansione procedimentale può pertanto essere riassunta come segue:



RELAZIONE TECNICA (funzionario)



PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE (Sindaco)



VALIDAZIONE/APPROVAZIONE DEL PIANO (Consiglio Comunale)

Entro il **31/03/2016**: il Sindaco predispone una relazione sui risultati conseguiti, da trasmettere alla Sez. Regionale di controllo della Corte dei conti e da pubblicare sul sito internet dell'ente

ITER DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE GIA' AVVIATO DALL'ENTE

- **Razionalizzazione delle proprie partecipazioni societarie – Atto Consiglio Comunale n. 47/2013**

Il Consiglio Comunale, con propria deliberazione n. 47 del 16/07/2013 ad oggetto "partecipazioni societarie del Comune di Castelfidardo – razionalizzazione – provvedimenti conseguenti" (**allegato 1**), ha ritenuto di individuare le partecipazioni societarie da mantenere e quelle da dismettere, unitamente alle relative motivazioni, come di seguito indicato:

PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DA DISMETTERE

SOCIETA'	OGGETTO	MOTIVAZIONI PER LA DISMISSIONE
ANCONAMBIENTE S.p.A.	Gestione servizi tutela igiene urbana e ambientale	- non è strettamente indispensabile per le finalità istituzionali dell'ente - chiude il perdita gli esercizi 2009 e 2011 - a breve dovrà essere svolta una gara per l'affidamento del servizio a cura dell'Assemblea Territoriale d'Ambito (rif. CC 58/2012)
PROMETEO S.p.A.	Approvvigionamento e vendita gas	- non è strettamente indispensabile per le finalità istituzionali dell'ente (servizio liberalizzato) – in relazione agli utili previsti dal bilancio pluriennale si ritiene di procedere alla dismissione decorso il termine del bilancio pluriennale dell'ente (quindi dal 2016), fatta salva la verifica costante dell'andamento della società



S.I.G. S.p.A.	Approvvigionamento e vendita gas	- non è strettamente indispensabile per le finalità istituzionali dell'ente (servizio liberalizzato) - partecipazione acquisita dalla soc. Castelfidardo Servizi srl in liquidazione
CONEROBUS S.p.A.	Gestione T.P.L. attraverso l'ATMA	- non è strettamente indispensabile per le finalità istituzionali dell'ente. Il servizio è affidato mediante gara provinciale. La soc. che gestisce il T.P.L. sul territorio comunale è l'ATMA (partecipata dalla Conerobus) - Chiude in perdita gli esercizi 2010-2011
MECCANO S.p.A.	Innovazione processi produttivi	- non è strettamente indispensabile per le finalità istituzionali dell'ente - chiude in perdita l'esercizio 2009
S.I.C. 1 S.r.l.	Realizzazione progetti tecnologicamente avanzati	- non è strettamente indispensabile per le finalità istituzionali dell'ente - chiude in perdita l'esercizio 2011 - è una società strumentale
FARMACIA COMUNALE CENTRO S.r.l.		- si rinvia alle considerazioni specifiche indicate sul documento istruttorio/relazione in allegato (p. 17) ed alle conseguenti decisioni che l'Amm.ne vorrà assumere con successivo e separato atto

PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DA MANTENERE

SOCIETA'	OGGETTO	MOTIVAZIONI PER IL MANTENIMENTO
APM S.p.A.	Gestione servizio idrico integrato nel territorio comunale	- E' indispensabile mantenere uno stretto controllo delle reti idriche di cui l'ente è proprietario a garanzia del fondamentale servizio idrico di interesse generale per la collettività. Il servizio è affidato dalla Autorità Territoriale d'Ambito - Non chiude in perdita gli ultimi 3 esercizi
S.I. MARCHE SOC. COOP. A.R.L.	Gestione servizio idrico integrato - ruolo di coordinamento	- E' la società concessionaria del sub ambito territoriale che comprende anche il Comune di Castelfidardo. Ha un ruolo di coordinamento sovraordinato nella gestione del S.I.I. per cui è



	sovraordinato affidato dall'A.T.O. 3	indispensabile che l'ente vi faccia parte per partecipare ai relativi processi decisionali afferenti al servizio, di interesse generale per la collettività - Non chiude in perdita gli ultimi 3 esercizi
SOCIETA' PER L'ACQUEDOTTO DEL NERA S.p.A.	Costruzione, manutenzione ed esercizio opere approvvigionamento idrico con captazione e prelievo acqua dalle sorgenti del Nera	La Società (precedentemente Consorzio) opera dal 1975 per consentire l'approvvigionamento idrico sul territorio mediante una condotta alternativa/complementare proveniente appunto dalle fonti del Nera. L'Amministrazione ritiene indispensabile per la comunità locale perseguire le predette finalità di approvvigionamento idrico complementare all'attuale. - Non chiude in perdita gli ultimi 3 esercizi
MULTISERVIZI S.p.A.	Gestione reti distribuzione gas metano nei territori comunali	Attualmente il servizio di gestione reti gas è affidato nella formula dell' <i>in house</i> alla Multiservizi mediante specifico contratto di servizio. La partecipazione societaria risulta pertanto strettamente necessaria altrimenti verrebbe meno l'affidamento diretto. Considerato tuttavia che nel 2014 è previsto lo svolgimento di una gara d'ambito per l'affidamento del servizio (ambito territoriale minimo – Atem – di Ancona) e che lo stesso potrebbe essere affidato ad altro operatore, in quel momento dovrà esser valutata una eventuale dismissione della partecipazione. - Non chiude in perdita gli ultimi 3 esercizi
PLURISERVIZI FIDARDENSE S.r.l.	Servizio di Farmacia e servizi pubblici locali	Gestisce il servizio di farmacia e servizi pubblici locali di interesse generale per la comunità locale. Si ritiene strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali connesse ai medesimi servizi affidati. - Non chiude in perdita gli ultimi 3 esercizi

• **Tentativo di alienazione – procedura ad evidenza pubblica**

Alla deliberazione di Consiglio Comunale sopra citata è stato dato seguito mediante asta pubblica, il cui bando è stato approvato con determinazione R.U. 980/2014 al fine di tentare la vendita delle partecipazioni societarie dichiarate da dismettere, come di seguito indicato:

- **CONEROBUS S.p.A. :** vendita
- **ANCONAMBIENTE S.p.A.:** esito infruttuoso
- **S.I.G. S.p.A.:** c.s.
- **MECCANO S.p.A.:** c.s.
- **SIC 1 S.r.L.:** c.s.
- **MULTISERVIZI S.p.A.:** c.s. (scelta discrezionale - tentativo vendita 50% quota)



Discorso a parte meritano le partecipazioni societarie relative alle Soc. **PROMETEO S.p.A.** e **FARMACIA COMUNALE CENTRO S.r.L.** Infatti, pur essendo tali partecipazioni dichiarate da dismettere, per quanto riguarda la PROMETEO S.p.A. Il Consiglio ha deliberato la dismissione a decorrere dal 2016 in relazione agli utili previsti sul bilancio pluriennale dell'ente e non ha ritenuto di anticipare il tentativo di alienazione, per quanto riguarda invece la FARMACIA COMUNALE CENTRO S.r.L. In quella sede il Consiglio ha rinviato la decisione a successivo e separato atto.

- **Comunicazione alle società di volersi avvalere del disposto di cui all'art. 1, comma 569 L. 147/2013**

Con riferimento alle Società in relazione alle quali è stato svolto il tentativo di alienazione mediante asta pubblica, ancorché infruttuoso (**ANCONAMBIENTE – S.I.G – MECCANO – SIC1**), sono state notificate da parte dell'ente le comunicazioni di volersi avvalere del disposto di cui all'art. 1, comma 569 della L. 147/2013 (**allegati n. 2-3-4-5**). Le stesse partecipazioni risultano pertanto cessate ad ogni effetto di Legge e, ai sensi della richiamata disposizione, le Società interessate dovranno rimborsare l'ente del controvalore delle quote entro i successivi 12 mesi dalla cessazione così come determinata per legge.

PROSECUZIONE DELL'ITER DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONE SOCIETARIE ANCHE ALLA LUCE DELLE ULTERIORI DISPOSIZIONI DI CUI ALLA LEGGE DI STABILITA' 2015

- **Partecipazioni societarie che possono essere mantenute dall'ente**

Allo stato non si rilevano motivi di natura "tecnica", anche alla luce delle nuove disposizioni, per rimettere in discussione le scelte e la valutazioni già operate dal Consiglio Comunale in relazione a quanto deliberato con atto CC n. 47/2013, con riferimento alle sole seguenti partecipazioni societarie da mantenere:

SOCIETA'	OGGETTO	MOTIVAZIONI PER IL MANTENIMENTO
APM S.p.A.	Gestione servizio idrico integrato nel territorio comunale	- E' indispensabile mantenere uno stretto controllo delle reti idriche di cui l'ente è proprietario a garanzia del fondamentale servizio idrico di interesse generale per la collettività. Il servizio è affidato dalla Autorità Territoriale d'Ambito - Non chiude in perdita gli ultimi 3 esercizi
SOCIETA' PER L'ACQUEDOTTO DEL NERA S.p.A.	Costruzione, manutenzione ed esercizio opere approvvigionamento idrico con captazione e prelievamento acqua dalle sorgenti del Nera	La Società (precedentemente Consorzio) opera dal 1975 per consentire l'approvvigionamento idrico sul territorio mediante una condotta alternativa/complementare proveniente appunto dalle fonti del Nera. L'Amministrazione ritiene indispensabile per la comunità locale perseguire le predette finalità di approvvigionamento idrico complementare all'attuale. - Non chiude in perdita gli ultimi 3 esercizi

PLURISERVIZI FIDARDENSE S.r.l.	Servizio di Farmacia e servizi pubblici locali	Gestisce il servizio di farmacia e servizi pubblici locali di interesse generale per la comunità locale. Si ritiene strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali connesse ai medesimi servizi affidati. - Non chiude in perdita gli ultimi 3 esercizi
MULTISERVIZI S.p.A.	Gestione reti distribuzione gas metano nel territorio comunale	Attualmente il servizio di gestione reti gas è affidato nella formula dell' <i>in house</i> alla Multiservizi mediante specifico contratto di servizio. La partecipazione societaria risulta pertanto strettamente necessaria altrimenti verrebbe meno l'affidamento diretto. Considerato tuttavia che è in corso lo svolgimento di una gara d'ambito per l'affidamento del servizio (ambito territoriale minimo – Atem – di Ancona) è che lo stesso potrebbe essere affidato ad altro operatore, in quel momento dovrà esser valutata una eventuale dismissione totale della partecipazione. - Non chiude in perdita gli ultimi 3 esercizi

- **Partecipazioni societarie da dismettere**

Con riferimento alle partecipazioni societarie da dismettere, al netto di quelle per le quali è stata già svolta la procedura ad evidenza pubblica, occorre svolgere alcune considerazioni, anche alla luce delle recenti richiamate disposizioni di cui alla Legge di Stabilità 2015, in particolare:

FARMACIA COMUNALE CENTRO s.r.l.

Si ritiene doveroso procedere quanto prima alla fusione con la Pluriservizi Fidardense srl che gestisce, tra l'altro, analogo servizio di Farmacia sul territorio comunale. Trattandosi di società ambedue partecipate al 100% dal Comune di Castelfidardo, non si rilevano ragioni per mantenere ancora distinte tali società.

La stessa norma – art. 1, comma 611, lettera c) della L. 190/2014 – dispone per l' ***“eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate anche mediante operazioni di fusione”***.

Peraltro, già con deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 28.11.2013 con la quale è stata assunta la decisione di acquisire il 49% delle quote sociali già di proprietà dell'ASUR Marche, era stata approvata una relazione dello Studio Andreozzi & Associati (**Allegato 6**) con la quale, a seguito di apposito studio commissionato dalla Società stessa, venivano individuati ed evidenziati i possibili benefici, anche di carattere economico, derivanti da una operazione di **“fusione per incorporazione”** da parte della Soc. Pluriservizi Fidardense srl, partecipata al 100% dal Comune di Castelfidardo (



S.I. MARCHE SOC. COOP. a.r.l.

La società svolge un ruolo di coordinamento e di affidamento della gestione del servizio idrico integrato a livello di sub ambito territoriale, ruolo riconducibile anche all'Autorità d'Ambito – A.T.O. 3 di Macerata.

Con atto di Consiglio Comunale n. 47/2013 tale società era stata indicata tra quelle da mantenere. Si tratta tuttavia di una società composta in realtà da soli amministratori, senza personale dipendente.

La Legge di Stabilità 2015 – art. 1, comma 611, lettera b), dispone la **“soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti”**.

Alla luce di tale ultima disposizione è necessario che l'amministrazione si faccia parte attiva verso la società e verso l'A.T.O. 3 affinché si provveda alla cessazione o alla ridefinizione delle competenze in materia.

PROMETEO S.p.A.

La società svolge attività esclusivamente commerciale (vendita del gas sul mercato libero) . L'ente non ha affidato alcun servizio pubblico alla società. Non può ritenersi quindi *“strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente”*. Il Consiglio Comunale ha già deliberato la dismissione della quota dall'anno 2016 (atto CC 47/2013) in relazione agli utili previsti nel bilancio pluriennale dell'ente.

L'utile presunto (o la perdita) non è un elemento che per legge rileva ai fini della dismissione o meno delle quote di partecipazione. L'elemento rilevante per Legge è quello della stretta necessarietà del mantenimento della partecipazione per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente.

Considerato che l'attività di vendita del gas sul libero mercato esula chiaramente dalle finalità istituzionali dell'ente, risulta evidente che la partecipazione deve essere dismessa.

L'utile che la società ha riversato nel corso degli anni al Comune non può ritenersi elemento fondante della scelta, oltre che per quanto espressamente disposto dalla norma, anche per il fatto che si tratta di un elemento del tutto aleatorio che potrebbe anche ridursi o venir meno nel corso degli anni. Si segnala a tal proposito che l'utile riferito all'esercizio 2014 è previsto in riduzione del 23% rispetto all'utile dell'anno 2013.

Allo stato attuale la partecipazione in esame, secondo quanto rilevabile dalla perizia giurata di stima redatta dal dott. L. Scoponi a giugno 2014, può determinare un valore di vendita pari a circa euro 1.700.000 a fronte di un valore nominale di euro 97.205. Spostando in avanti la cessione della quota tale valore potrebbe anche diminuire determinando un mancato introito da parte dell'ente.

Qualora si intenda procedere alla vendita in tempi brevi è possibile porre a basa d'asta il valore risultante dalla perizia giurata sopra richiamata. In caso contrario sarà necessario incaricare un consulente per svolgere un'ulteriore perizia con i conseguenti costi a carico dell'ente.

MULTISERVIZI S.p.A.

Con riferimento alla partecipazione in Multiservizi spa il Consiglio Comunale a luglio 2013 aveva deliberato quanto segue:

“attualmente il servizio di gestione reti gas è affidato nella formula dell' in house alla Multiservizi mediante specifico contratto di servizio. La partecipazione societaria risulta pertanto strettamente necessaria altrimenti verrebbe meno l'affidamento diretto. Considerato tuttavia che è in corso lo svolgimento di una gara d'ambito per l'affidamento del servizio (ambito territoriale minimo – Atem – di Ancona) e che lo stesso potrebbe essere



affidato ad altro operatore, in quel momento dovrà esser valutata una eventuale dismissione totale della partecipazione”.

Ad oggi il procedimento di gara è stato avviato con la nomina del R.U.P. ed è stata approvata la convenzione con il Comune di Ancona che dovrà svolgere le conseguenti procedure. Il termine è previsto per inizio 2016. Una volta terminata la procedura di gara e il conseguente affidamento al soggetto aggiudicatario non si rilevano ulteriori motivazioni per il mantenimento della partecipazione

SINTESI DELLA SITUAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DELL'ENTE

CONEROBUS spa	ALIENATA
ANCONAMBIENTE spa	CESSATA procedura art. 1, c. 569 L. 147/2013
S.I.G. spa	CESSATA procedura art. 1, c. 569 L. 147/2013
MECCANO spa	CESSATA procedura art. 1, c. 569 L. 147/2013
SIC 1 srl	CESSATA procedura art. 1, c. 569 L. 147/2013 (dichiarazione fallimento Trib. Ancona Sent. 91 del 19/6/2014)
PROMETEO spa	DA DISMETTERE (società commerciale)
FAMACIA COMUNALE CENTRO srl	DA DISMETTERE mediante FUSIONE per incorporazione da parte della Pluriservizi Fidardense srl (oggetto analogo a Pluriservizi Fidardense srl)
S.I. MARCHE soc. coop. arl	DA DISMETTERE (società senza dipendenti)
APM spa	DA MANTENERE
SOC. PER L'ACQUEDOTTO DEL NERA	DA MANTENERE (considerato che il n° dei componenti del consiglio di amministrazione è superiore al n° dei dipendenti è necessario farsi parte attiva per riequilibrare quantomeno tale rapporto riducendo il n° dei consiglieri)
PLURISERVIZI FIDARDENSE srl	DA MANTENERE
MULTISERVIZI spa	DA MANTENERE fino al termine dell'affidamento diretto poi valutare dismissione totale



ELENCO ALLEGATI

- Allegato 1)** deliberazione C.C. n. 47/2013
- Allegato 2)** comunicazione alla Soc. ANCONAMBIENTE - prot. 16757/2014
- Allegato 3)** comunicazione alla Soc. SIG – prot. 11900/2014
- Allegato 4)** comunicazione alla Soc. MECCANO – prot. 11903/2014
- Allegato 5)** comunicazione alla Soc. SIC 1 – prot. 11902/2014
- Allegato 6)** nota illustrativa benefici “fusione per incorporazione” delle due società comunali





COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA

ALLEGATO 1)

COPIA DI ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE
Seduta del 16/07/2013 n. 000047

OGGETTO:

PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEL COMUNE DI CASTELFIDARDO -
RAZIONALIZZAZIONE - PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI

L'anno Duemilatredici il giorno Sedici del mese di Luglio alle ore 18,00, nella sala delle adunanze si e' riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione ordinaria ed in prima convocazione.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti ed assenti, in seduta pubblica, il SINDACO Mirco SOPRANI ed i seguenti Consiglieri:

N.	Cognome	Nome	Carica	Presenza
1	ADAMO	HENRY	PRESIDENTE	Si
2	NARDELLA	ANNA MARIA	CONSIGLIERE	Si
3	LAMPACRESCIA	EUGENIO	CONSIGLIERE	Si
4	CALIMICI	MARIA ASSUNTA	CONSIGLIERE	Si
5	DI GENNARO	FRANCESCO	CONSIGLIERE	Si
6	OLMETTI	GIOVANNI	CONSIGLIERE	Si
7	MORESCHI	TOMMASO	CONSIGLIERE	Si
8	BELDOMENICO	BARBARA	CONSIGLIERE	Si
9	CRUCIANELLI	GIANCARLO	CONSIGLIERE	Si
10	ASCANI	SIMONE	CONSIGLIERE	Si
11	LORENZETTI	VALENTINO	CONSIGLIERE	Si
12	SANTINI	ENRICO	CONSIGLIERE	Si
13	COLTRINARI	ENNIO	CONSIGLIERE	Si
14	COLANTUONO	SANTO	CONSIGLIERE	Si
15	CINGOLANI	MARCO	CONSIGLIERE	Si
16	SALVUCCI	ANNA	CONSIGLIERE	Si
17	SOPRANI	MIRCO	SINDACO	Si
Presenti N. 17		Assenti N. 0		

Assiste il Signor **SENATORI DOTT. CLAUDIO V.** Segretario Generale.
Assume la Presidenza il Signor **ADAMO HENRY** nella sua qualita' di **PRESIDENTE** .

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori: **OLMETTI GIOVANNI, SANTINI ENRICO e SALVUCCI ANNA**

Sono presenti, inoltre i seguenti assessori:
SERENELLI SERGIO MEME' RICCARDO.



COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative:

- Art.3, c.27 e ss L.244/2007
".... le amministrazioni non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi **non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali**, né assumere o **mantenere** direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società"
- Art.14, c.32 D.L. 78/2010
"Fermo quanto previsto dall'art.3, commi 27, 28 e 29, della legge 24 dicembre 2007, n.244, i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti non possono costituire società. Entro il 31 dicembre 2012 (termine prorogato di nove mesi – quindi a **settembre 2013** – dall'art.29 c.11-bis, del D.L. 216/2011) i comuni mettono in liquidazione le società già costituite alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero ne cedono le partecipazioni. **Le disposizioni di cui al secondo periodo non si applicano ai comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti nel caso in cui le società già costituite:**
 - a) **abbiano, al 31 dicembre 2012, il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi;**
 - b) **non abbiano subito, nei precedenti esercizi, riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio;**
 - c) **non abbiano subito, nei precedenti esercizi, perdite di bilancio in conseguenza delle quali il comune sia stato gravato dell'obbligo di procedere al ripiano delle perdite medesime.**

La disposizione di cui al presente comma non si applica alle società, con partecipazione paritaria ovvero con partecipazione proporzionale al numero degli abitanti, costituite da più comuni la cui popolazione complessiva superi i 30.000 abitanti...."

- Art.4, c.1 D.L. 95/2012
Nei confronti delle società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art.1, comma 2 del decreto legislativo n.165 del 2001, che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90 per cento dell'intero fatturato, si procede, alternativamente:
 - a) allo scioglimento della società entro 31 dicembre 2013. Gli atti e le operazioni posti in essere in favore delle pubbliche amministrazioni di cui al presente comma in seguito allo scioglimento della società sono esenti da imposizione fiscale, fatta salva l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, e assoggettati in misura fissa alle imposte di registro, ipotecarie e catastali;
 - b) all'alienazione, con procedure di evidenza pubblica, delle partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore del presente decreto entro il 30 giugno 2013 ed alla contestuale assegnazione del servizio per cinque anni, non rinnovabili, a decorrere dal 1° gennaio 2014. Il bando di gara considera, tra gli elementi rilevanti di valutazione dell'offerta, l'adozione di strumenti di tutela dei livelli di occupazione. L'alienazione deve riguardare l'intera partecipazione della pubblica amministrazione controllante.

RITENUTO svolgere una ricognizione complessiva delle partecipazioni detenute dall'ente al fine di verificarne la rispondenza con i criteri indicati nelle citate disposizioni ed al fine di determinare una complessiva razionalizzazione delle partecipazioni stesse;

RICHIAMATO il documento istruttorio redatto dal Vice Segretario e allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che il documento istruttorio in allegato è stato trasmesso, per opportuna conoscenza, al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti con nota di posta elettronica in data 11.07.2013,

RITENUTO pertanto, in relazione alle verifiche svolte, confermare il mantenimento in capo all'ente delle seguenti partecipazioni societarie per i motivi a fianco indicati:



COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA

PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DA MANTENERE

SOCIETA'	OGGETTO	MOTIVAZIONI PER IL MANTENIMENTO
APM S.p.A.	Gestione servizio idrico integrato nel territorio comunale	- E' indispensabile mantenere uno stretto controllo delle reti idriche di cui l'ente è proprietario a garanzia del fondamentale servizio idrico di interesse generale per la collettività. Il servizio è affidato dalla Autorità Territoriale d'Ambito - Non chiude in perdita gli ultimi 3 esercizi
S.I. MARCHE SOC. COOP. A.R.L.	Gestione servizio idrico integrato - ruolo di coordinamento sovraordinato affidato dall'A.T.O. 3	- E' la società concessionaria del sub ambito territoriale che comprende anche il Comune di Castelfidardo. Ha un ruolo di coordinamento sovraordinato nella gestione del S.I.I. per cui è indispensabile che l'ente vi faccia parte per partecipare ai relativi processi decisionali afferenti al servizio, di interesse generale per la collettività - Non chiude in perdita gli ultimi 3 esercizi
SOCIETA' PER L'ACQUEDOTTO DEL NERA S.p.A.	Costruzione, manutenzione ed esercizio opere approvvigionamento idrico con captazione e prelievamento acqua dalle sorgenti del Nera	La Società (precedentemente Consorzio) opera dal 1975 per consentire l'approvvigionamento idrico sul territorio mediante una condotta alternativa/complementare proveniente appunto dalle fonti del Nera. L'Amministrazione ritiene indispensabile per la comunità locale perseguire le predette finalità di approvvigionamento idrico complementare all'attuale. - Non chiude in perdita gli ultimi 3 esercizi
MULTISERVIZI S.p.A.	Gestione reti distribuzione gas metano nei territori comunali	Attualmente il servizio di gestione reti gas è affidato nella formula dell' <i>in house</i> alla Multiservizi mediante specifico contratto di servizio. La partecipazione societaria risulta pertanto strettamente necessaria altrimenti verrebbe meno l'affidamento diretto. Considerato tuttavia che nel 2014 è previsto lo svolgimento di una gara d'ambito per l'affidamento del servizio (ambito territoriale minimo - Atem - di Ancona) e che lo stesso potrebbe essere affidato ad altro operatore, in quel momento dovrà esser valutata una eventuale dismissione della partecipazione. - Non chiude in perdita gli ultimi 3 esercizi L'ente intende tuttavia ridurre la partecipazione del 50% rispetto a quella attualmente posseduta



COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA

PLURISERVIZI FIDARDENSE S.r.l.	Servizio di Farmacia e servizi pubblici locali	Gestisce il servizio di farmacia e servizi pubblici locali di interesse generale per la comunità locale. Si ritiene strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali connesse ai medesimi servizi affidati. - Non chiude in perdita gli ultimi 3 esercizi
---	--	--

DATO ATTO, in relazione alle richiamate disposizioni normative, della volontà dell'ente di procedere alle
seguenti dismissioni per i motivi a fianco indicati:

PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DA DISMETTERE

SOCIETA'	OGGETTO	MOTIVAZIONI PER LA DISMISSIONE
ANCONAMBIENTE S.p.A.	Gestione servizi tutela igiene urbana e ambientale	- non è strettamente indispensabile per le finalità istituzionali dell'ente - chiude il perdita gli esercizi 2009 e 2011 - a breve dovrà essere svolta una gara per l'affidamento del servizio a cura dell'Assemblea Territoriale d'Ambito (rif. CC 58/2012)
PROMETEO S.p.A.	Approvvigionamento e vendita gas	- non è strettamente indispensabile per le finalità istituzionali dell'ente (servizio liberalizzato) - in relazione agli utili previsti dal bilancio pluriennale si ritiene di procedere alla dismissione decorso il termine dal bilancio pluriennale (quindi dal 2016) fatta salva la verifica costante dell'andamento delle società
S.I.G. S.p.A.	Approvvigionamento e vendita gas	- non è strettamente indispensabile per le finalità istituzionali dell'ente (servizio liberalizzato) - partecipazione acquisita dalla soc. Castelfidardo Servizi srl in liquidazione
CONEROBUS S.p.A.	Gestione T.P.L. attraverso l'ATMA	- non è strettamente indispensabile per le finalità istituzionali dell'ente. Il servizio è affidato mediante gara provinciale. La soc. che gestisce il T.P.L. sul territorio comunale è l'ATMA (partecipata dalla Conerobus) - Chiude in perdita gli esercizi 2010-2011
MECCANO S.p.A.	Innovazione processi produttivi	- non è strettamente indispensabile per le finalità istituzionali dell'ente - chiude in perdita l'esercizio 2009
S.I.C. 1 S.r.l.	Realizzazione progetti tecnologicamente avanzati	- non è strettamente indispensabile per le finalità istituzionali dell'ente - chiude in perdita l'esercizio 2011 - è una società strumentale



COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA

**FARMACIA COMUNALE
CENTRO S.R.L.**

- si rinvia alle considerazioni specifiche indicate sul documento istruttorio/relazione in allegato (p.17) ed alle conseguenti decisioni che l'Amministrazione vorrà assumere con successivo e separato atto

RILEVATO che la presente deliberazione determina effetti in particolare sul patrimonio dell'ente in relazione ai valori delle dismissioni indicati, di massima, nel documento istruttorio alla voce "valore delle dismissioni e possibili entrate" mentre le decisioni in ordine alla Farmacia Comunale Centro s.r.l., ferma restando la volontà di dismissione, saranno oggetto di successivo e separato atto;

DATO ATTO che la riduzione della partecipazione in Multiservizi spa non determina effetti in ordine al corrispettivo previsto per l'espletamento del servizio di gestione reti gas;

PRESO ATTO del parere favorevole della Commissione Consiliare Affari Istituzionali nella seduta dell'11.07.2013;

UDITA la relazione illustrativa dell'Assessore ai rapporti con Enti e Società Partecipate Russo;

PRESO ATTO della discussione scaturita in merito, così come riportata nel resoconto della seduta al quale si fa ampio riferimento;

DATO ATTO in particolare dell'intervento del Cons. Santini consistente nella richiesta della minoranza di effettuare la votazione singolarmente per ogni società;

DATO altresì **ATTO** che la **VOTAZIONE** sulla sopra esplicitata proposta, resa in forma palese, ottiene il seguente esito accertato dagli scrutatori e dal Segretario Generale e proclamato dal Presidente:

PRESENTI N. 16 (essendo uscito il Cons. Olmetti)

VOTANTI N. 15

ASTENUTI N. 1 (Moreschi)

VOTI FAVOREVOLI N. 8 (Lorenzetti, Santini, Coltrinari, Colantuono, Cingolani, Salvucci, Nardella, Calimici)

VOTI CONTRARI N. 7 (Adamo, Lampacrescia, Di Gennaro, Beldomenico, Crucianelli, Ascani, Soprani)

Pertanto la votazione verrà effettuata con riferimento ad ogni singola società

VISTI:

IL PARERE FAVOREVOLE DEL RESPONSABILE DEL I SETTORE per la regolarità tecnica;

IL PARERE FAVOREVOLE DEL RESPONSABILE DEL II SETTORE per la regolarità contabile;

espressi sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art.49 del Tuel 18.08.2000 ed allegati al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale,

CON dodici distinte **VOTAZIONI** rese in forma palese, per alzata di mano, che hanno fornito il seguente risultato, accertato dagli scrutatori e dal Segretario Generale e proclamato dal Presidente:

▪ **1^ VOTAZIONE**

in ordine al mantenimento in capo all'ente della partecipazione societaria in **APM S.p.A.** così come indicato nell'elenco sopra riportato e per i motivi a fianco indicati:

presenti n. 17 (essendo rientrato il Cons. Olmetti)

votanti n. 17

voti favorevoli n. 17 **UNANIMITA'**

e pertanto la partecipazione in **APM S.p.A.** viene **MANTENUTA**



COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA

2^ VOTAZIONE

in ordine al mantenimento in capo all'ente della partecipazione societaria in **S.I. MARCHE SOC. COOP. A R.L.** così come indicato nell'elenco sopra riportato e per i motivi a fianco indicati:

presenti n. 17

votanti n. 17

voti favorevoli n. 17 **UNANIMITA'**

e pertanto la partecipazione in S.I. MARCHE SOC. COOP. A R.L. viene **MANTENUTA**

3^ VOTAZIONE

in ordine al mantenimento in capo all'ente della partecipazione nella **SOCIETA' PER L'ACQUEDOTTO DEL NERA S.p.A.** così come indicato nell'elenco sopra riportato e per i motivi a fianco indicati:

presenti n. 17

votanti n. 17

voti favorevoli n. 17 **UNANIMITA'**

e pertanto la partecipazione nella **SOCIETA' PER L'ACQUEDOTTO DEL NERA S.p.A.** viene **MANTENUTA**

Si dà atto con riferimento a tale Società della proposta formulata dal Cons. Santini di convocare il nostro rappresentante per relazionare in Consiglio

4^ VOTAZIONE

in ordine al mantenimento per il 50% in capo all'ente della partecipazione in **MULTISERVIZI S.p.A.** così come indicato nell'elenco sopra riportato e per i motivi a fianco indicati:

presenti n. 17

votanti n. 17

voti favorevoli n. 17 **UNANIMITA'**

e pertanto la partecipazione in **MULTISERVIZI S.p.A.** viene **MANTENUTA per il 50%** con riduzione quindi della partecipazione del 50% rispetto a quella attualmente posseduta

5^ VOTAZIONE

in ordine al mantenimento della partecipazione in **PLURISERVIZI FIDARDENSE S.R.L.** così come indicato nell'elenco sopra riportato e per i motivi a fianco indicati:

presenti n. 17

votanti n. 15

astenuti n. 2 (Cingolani e Coltrinari)

voti favorevoli n. 15

voti contrari n.==

e pertanto la partecipazione in **PLURISERVIZI FIDARDENSE S.R.L.** viene **MANTENUTA**

6^ VOTAZIONE

in ordine alla dismissione della partecipazione in **ANCONAMBIENTE S.p.A.** così come indicato nell'elenco sopra riportato e per i motivi a fianco indicati, con la seguente precisazione:

"avviare la dismissione contestualmente alle altre terminando non prima della fine del contratto di servizio"

presenti n. 11 (essendo usciti i consiglieri della minoranza Lorenzetti, Santini, Coltrinari, Colantuono, Cingolani, Salvucci)

votanti n. 11

voti favorevoli n. 11

voti contrari n.==

e pertanto viene **DISMESSA** la partecipazione in **ANCONAMBIENTE S.p.A.** con la precisazione sopra esplicitata



COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA

7^ VOTAZIONE

in ordine alla dismissione della partecipazione in **PROMETEO S.p.A.** così come indicato nell'elenco sopra riportato e per i motivi a fianco indicati, con la seguente precisazione:

"se ne dispone la dismissione a decorrere dal 2016, ovvero decorso il termine del bilancio pluriennale, ai fini della salvaguardia degli equilibri di bilancio in relazione ai flussi di utile previsti

presenti n. 16 (essendo rientrati i consiglieri della minoranza Lorenzetti, Santini, Coltrinari, Colantuono, Cingolani, Salvucci ed uscito il Cons. Beldomenico)

votanti n. 16

voti favorevoli n. 16 **UNANIMITA'**

e pertanto viene **DISMESSA** la partecipazione in PROMETEO S.p.A. con la precisazione sopra esplicitata.

8^ VOTAZIONE

in ordine alla dismissione della partecipazione in **SIG S.p.A.** così come indicato nell'elenco sopra riportato e per i motivi a fianco indicati:

presenti n. 16

votanti n. 16

voti favorevoli n. 16 **UNANIMITA'**

e pertanto viene **DISMESSA** la partecipazione in SIG S.p.A.

9^ VOTAZIONE

in ordine alla dismissione della partecipazione in **CONEROBUS S.p.A.** così come indicato nell'elenco sopra riportato e per i motivi a fianco indicati:

presenti n. 16

votanti n. 16

voti favorevoli n. 16 **UNANIMITA'**

e pertanto viene **DISMESSA** la partecipazione in CONEROBUS S.p.A.

10^ VOTAZIONE

in ordine alla dismissione della partecipazione in **MECCANO S.p.A.** così come indicato nell'elenco sopra riportato e per i motivi a fianco indicati:

presenti n. 16

votanti n. 16

voti favorevoli n. 16 **UNANIMITA'**

e pertanto viene **DISMESSA** la partecipazione in MECCANO S.p.A.

11^ VOTAZIONE

in ordine alla dismissione della partecipazione in **S.I.C. 1 S.r.l.** così come indicato nell'elenco sopra riportato e per i motivi a fianco indicati:

presenti n. 16

votanti n. 16

voti favorevoli n. 16 **UNANIMITA'**

e pertanto viene **DISMESSA** la partecipazione in S.I.C. S.r.l.



COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA

12^ VOTAZIONE

in ordine alla dismissione della partecipazione nella società **FARMACIA COMUNALE CENTRO S.r.l.** così come indicato nell'elenco sopra riportato e per i motivi a fianco indicati:

presenti n. 16

votanti n. 16

voti favorevoli n. 16 **UNANIMITA'**

e pertanto viene **DISMESSA** la partecipazione nella società **FARMACIA COMUNALE CENTRO S.r.l.** fermo restando l'acquisizione della quota Asur con rinvio a successivo atto delle decisioni conseguenti

CON VOTAZIONE in ordine all'approvazione definitiva sulle partecipazioni societarie del Comune di Castelfidardo, così come indicato nella presente proposta di deliberazione, che ha fornito il seguente esito, accertato dagli scrutatori e dal Segretario Generale e proclamato dal Presidente:

presenti n. 16

votanti n. 10

astenuti n. 6 (Lorenzetti, Santini, Coltrinari, Colantuono, Cingolani, Salvucci)

voti favorevoli n. 10

voti contrari n. ==

DELIBERA

- 1) di approvare la premessa in narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di approvare il documento istruttorio/relazione redatto dal Vice Segretario concernente le valutazioni in merito alla razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Castelfidardo ed in relazione alle valutazioni di strategicità e di economicità delle stesse così come richieste dalle disposizioni normative richiamate in premessa;
- 3) di confermare il mantenimento in capo all'ente delle seguenti partecipazioni societarie per i motivi a fianco indicati:

PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DA MANTENERE

SOCIETA'	OGGETTO	MOTIVAZIONI PER IL MANTENIMENTO
APM S.p.A.	Gestione servizio idrico integrato nel territorio comunale	- E' indispensabile mantenere uno stretto controllo delle reti idriche di cui l'ente è proprietario a garanzia del fondamentale servizio idrico di interesse generale per la collettività. Il servizio è affidato dalla Autorità Territoriale d'Ambito - Non chiude in perdita gli ultimi 3 esercizi
S.I. MARCHE SOC. COOP. A.R.L.	Gestione servizio idrico integrato - ruolo di coordinamento sovraordinato affidato dall'A.T.O. 3	- E' la società concessionaria del sub ambito territoriale che comprende anche il Comune di Castelfidardo. Ha un ruolo di coordinamento sovraordinato nella gestione del S.I.I. per cui è indispensabile che l'ente vi faccia parte per partecipare ai relativi processi decisionali afferenti al servizio, di interesse generale per la collettività - Non chiude in perdita gli ultimi 3 esercizi
SOCIETA' PER L'ACQUEDOTTO DEL NERA S.p.A.	Costruzione, manutenzione ed esercizio opere approvvigionamento	La Società (precedentemente Consorzio) opera dal 1975 per consentire l'approvvigionamento idrico sul territorio mediante una condotta



COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA

	idrico con captazione e prelevamento acqua dalle sorgenti del Nera	alternativa/complementare proveniente appunto dalle fonti del Nera. L'Amministrazione ritiene indispensabile per la comunità locale perseguire le predette finalità di approvvigionamento idrico complementare all'attuale. - Non chiude in perdita gli ultimi 3 esercizi
MULTISERVIZI S.p.A.	Gestione reti distribuzione gas metano nei territori comunali	Attualmente il servizio di gestione reti gas è affidato nella formula dell' <i>in house</i> alla Multiservizi mediante specifico contratto di servizio. La partecipazione societaria risulta pertanto strettamente necessaria altrimenti verrebbe meno l'affidamento diretto. Considerato tuttavia che nel 2014 è previsto lo svolgimento di una gara d'ambito per l'affidamento del servizio (ambito territoriale minimo - Atem - di Ancona) e che lo stesso potrebbe essere affidato ad altro operatore, in quel momento potrà essere valutata la totale dismissione della partecipazione. - Non chiude in perdita gli ultimi 3 esercizi L'ente intende tuttavia ridurre da subito la partecipazione del 50% rispetto a quella attualmente posseduta
PLURISERVIZI FIDARDENSE S.r.l.	Servizio di Farmacia e servizi pubblici locali	Gestisce il servizio di farmacia e servizi pubblici locali di interesse generale per la comunità locale. Si ritiene strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali connesse ai medesimi servizi affidati. - Non chiude in perdita gli ultimi 3 esercizi

dando atto che per quanto riguarda la partecipazione in Multiservizi spa si approva e si dispone una riduzione del 50% della stessa, precisando altresì che la riduzione di che trattasi non determina un'incidenza in termini di modifica del corrispettivo già previsto per la gestione del servizio affidato:

- 4) di dare atto della volontà dell'ente di procedere alle seguenti dismissioni delle partecipazioni societarie, per i criteri a fianco indicati:

PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DA DISMETTERE

SOCIETA'	OGGETTO	MOTIVAZIONI PER LA DISMISSIONE
ANCONAMBIENTE S.p.A.	Gestione servizi tutela igiene urbana e ambientale	- non è strettamente indispensabile per le finalità istituzionali dell'ente - chiude in perdita gli esercizi 2009 e 2011 - a breve dovrà essere svolta una gara per l'affidamento del servizio a cura dell'Assemblea Territoriale d'Ambito (rif. CC 58/2012) - con la precisazione emersa in corso di dibattito di avviare la dismissione contestualmente alle altre terminando le procedure non prima della fine del contratto di servizio



COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA

PROMETEO S.p.A.	Approvvigionamento e vendita gas	- non è strettamente indispensabile per le finalità istituzionali dell'ente (servizio liberalizzato) - in relazione agli utili previsti dal bilancio pluriennale si ritiene di procedere alla dismissione decorso il termine dal bilancio pluriennale (quindi dal 2016) fatta salva la verifica costante dell'andamento delle società
S.I.G. S.p.A.	Approvvigionamento e vendita gas	- non è strettamente indispensabile per le finalità istituzionali dell'ente (servizio liberalizzato) - partecipazione acquisita dalla soc. Castelfidardo Servizi srl in liquidazione
CONEROBUS S.p.A.	Gestione T.P.L. attraverso l'ATMA	- non è strettamente indispensabile per le finalità istituzionali dell'ente. Il servizio è affidato mediante gara provinciale. La soc. che gestisce il T.P.L. sul territorio comunale è l'ATMA (partecipata dalla Conerobus) - Chiude in perdita gli esercizi 2010-2011
MECCANO S.p.A.	Innovazione processi produttivi	- non è strettamente indispensabile per le finalità istituzionali dell'ente - chiude in perdita l'esercizio 2009
S.I.C. 1 S.r.l.	Realizzazione progetti tecnologicamente avanzati	- non è strettamente indispensabile per le finalità istituzionali dell'ente - chiude in perdita l'esercizio 2011 - è una società strumentale
FARMACIA COMUNALE CENTRO S.r.l.		- si rinvia alle considerazioni specifiche indicate sul documento istruttorio/relazione in allegato (p. 17) ed alle conseguenti decisioni che l'Amm.ne vorrà assumere con successivo e separato atto

- 5) di dare atto che in ordine alla partecipazione Prometeo, in relazione agli equilibri di bilancio già determinati nel bilancio pluriennale a seguito della previsione di utili derivanti dalla predetta società, se ne dispone la dismissione a decorrere dal 2016;
- 6) di dare atto che per quanto concerne la Farmacia Comunale Centro srl, ferma restando la volontà di dismissione in relazione alle perdite triennali predette, si rinvia la complessa decisione a successivo atto;
- 7) di dare mandato ai competenti uffici di avviare le conseguenti procedure amministrative.

=====



COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA

Allegato alla deliberazione C.C.
n. 47 del 15.7.2013

Ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267, si esprime il seguente parere in ordine alla proposta di deliberazione avente per oggetto:

PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEL COMUNE DI CASTELFIDARDO - RAZIONALIZZAZIONE - PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA

Visti gli atti d'ufficio;

Si esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di che trattasi;



IL RESPONSABILE DEL I SETTORE

Dott. Claudio Senatori

Castelfidardo, li 15 luglio 2013

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE IL RAGIONIERE COMUNALE

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il parere sulla regolarità tecnica;

Esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile della deliberazione di che trattasi.

Castelfidardo, li 15 luglio 2013

IL RAGIONIERE COMUNALE
Rag. Giacomina Giuliodori




COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA

Partecipazioni Societarie

Valutazione di strategicità e obblighi di dismissione



IL RESPONSABILE I SETTORE
Segreteria - Affari Generali
Dott. Claudio Senatori

- Sommario -

• Premessa	p.	3
• Richiami normativi	p.	4
• Situazione delle Società partecipate dal Comune di Castelfidardo	p.	6
• Valutazione di "strategicità"	p.	8
• Valutazione di "economicità"	p.	13
• Valutazione delle società "strumentali"	p.	14
• Valore delle dismissioni e possibili entrate	p.	15
• Farmacia Comunale Centro srl – considerazioni specifiche	p.	16
• Riepilogo partecipazioni da dismettere e da mantenere	p.	17
• <i>Allegato</i> : Corte dei Conti Sez. Controllo Marche n. 38/2013/PAR	p.	19

SOCIETA' PARTECIPATE DAL COMUNE DI CASTELFIDARDO VALUTAZIONE DI STRATEGICITA' E OBBLIGHI DI DISMISSIONE

□ Premessa

Le disposizioni in materia di società partecipate dagli enti pubblici impongono di porre in essere una seria analisi delle partecipazioni attualmente detenute dall'ente per verificare, da un lato, la "strategicità" del mantenimento della partecipazione per l'ente per le finalità istituzionali di cui è portatore, dall'altro la "economicità" del mantenimento delle partecipazioni stesse sulla base di determinati parametri e condizioni fissati dalla norma stessa.

A ciò si aggiunga una recentissima disposizione della cd. *spending review* che impone agli enti un'ulteriore verifica in materia di società strumentali, cioè quelle società partecipate che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazioni di servizi a favore di pubbliche amm.ni superiore al 90% dell'intero fatturato, con conseguenti obblighi di scioglimento o alienazione.

La presente analisi delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Castelfidardo si sviluppa quindi sulle seguenti tre linee fondamentali:

- verifica di strategicità
- verifica di economicità
- verifica delle società cd. strumentali

L'approccio sistematico indicato è peraltro condiviso dalla stessa Corte dei conti, che con una recente pronuncia ha fornito indicazioni di procedere nell'esame delle partecipazioni societarie su queste linee di intervento (Corte dei conti – Sez. Regionale di controllo per il Piemonte – Del. n. 291 del 30.08.2012).

□ Richiami normativi

Si riportano di seguito i riferimenti normativi sopra richiamati.

• VALUTAZIONE DI STRATEGICITA'

(art. 3, c. 27 e ss. L. 244/2007 richiamato art. 14, c. 32 D.L. 78/2010)

"... le amministrazioni ... non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società".

• VALUTAZIONE DI ECONOMICITA'

(art. 14, c. 32 D.L. 78/2010)

" Fermo quanto previsto dall'art. 3, commi 27, 28 e 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti non possono costituire società. Entro il 31 dicembre 2012 (termine prorogato di nove mesi – quindi a settembre 2013 - dall'art. 29, c. 11-bis, del D.L. 216/2011) i comuni mettono in liquidazione le società già costituite alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero ne cedono le partecipazioni. Le disposizioni di cui al secondo periodo non si applicano ai comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti nel caso in cui le società già costituite:

- a) abbiano, al 31 dicembre 2012, il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi;*
- b) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio;*
- c) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, perdite di bilancio in conseguenza delle quali il comune sia stato gravato dell'obbligo di procedere al ripiano delle perdite medesime.*

La disposizione di cui al presente comma non si applica alle società, con partecipazione paritaria ovvero con partecipazione proporzionale al numero degli abitanti, costituite da più comuni la cui popolazione complessiva superi i 30.000 abitanti ..."

• VALUTAZIONE DELLE SOCIETA' CD. "STRUMENTALI"

(art. 4, c. 1 D.L. 95/2012)

Nei confronti delle società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90 per cento dell'intero fatturato, si procede, alternativamente:

a) allo scioglimento della società entro il 31 dicembre 2013. Gli atti e le operazioni posti in essere in favore delle pubbliche amministrazioni di cui al presente comma in seguito allo scioglimento della società sono esenti da imposizione fiscale, fatta salva l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, e assoggettati in misura fissa alle imposte di registro, ipotecarie e catastali;

b) all'alienazione, con procedure di evidenza pubblica, delle partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore del presente decreto entro il 30 giugno 2013 ed alla contestuale assegnazione del servizio per cinque anni, non rinnovabili, a decorrere dal 1° gennaio 2014. Il bando di gara considera, tra gli elementi rilevanti di valutazione dell'offerta, l'adozione di strumenti di tutela dei livelli di occupazione. L'alienazione deve riguardare l'intera partecipazione della pubblica amministrazione controllante.

Dec

Situazione delle Società partecipate dal Comune di Castelfidardo

Le società partecipate dal Comune di Castelfidardo allo stato attuale sono 12, come di seguito elencate:

SOCIETA'	NUMERO AZIONI/ QUOTE	VALORE NOMINALE	VALORE DI ACQUISTO	PERCENTUALE	OGGETTO
ANCONAMBIENTE SPA	2.223	10	22.230,00	0,4246	Gestione servizi tutela igiene urbana, ambientale
APM SPA	53	100	5.300,00	0,028	Gestione servizio idrico integrato effettuato nel territorio comunale
PROMETEO SPA	97.205	1	97.205,00	4,24	Gestione servizio approvvigionamento e vendita del gas nel territorio comunale
S.I.G. SPA	31.500	1	35.910,00	0,45	Gestione servizio pubblico di distribuzione del gas

Lu

CONEROBUS SPA	74 137	1	74 137,00	0,600029259	Gestione servizio trasporto pubblico locale attraverso l'Atma
FARMACIA COMUNALE CENTRO SRL			40.800,00	51	Vendita prodotti farmaceutici
MECCANO SPA	5	266,22	1.331,00	0,17	Innovazione processi produttivi
MULTISERVIZI SPA	1.063 738	1	1.160.007,00	1,91057	Gestione servizio reti distribuzione gas metano nel territorio comunale
PLURISERVIZI FIDARDENSE SRL			10.000,00	100	Pubblicità e pubbliche affissioni, servizi cimiteriali, gestione calore, manutenzione scarpate e aree verdi, lampade votive, farmacia Crocette, mensile d'informazione comunale e servizio informagiovani
Sic 1 SRL			1.000,00	0,10	Realizzazione di progetti tecnologicamente evoluti, ottimizzazione sistemi informativi
S.I. MARCHE SOC. COOP. A.R.L.	3.099	1	3.099,00	10,33	Gestione servizio idrico - Ruolo di coordinamento sovraordinato affidato dall'Ato 3
SOCIETA' PER L'ACQUEDOTTO DEL NERA SPA	1.479.179	1	1.479.179,00	9,861	Costruzione, manutenzione ed esercizio opere approvvigionamento idrico con captazione e prelevamento acqua dalle sorgenti del Nera

DM

□ Valutazione di strategicità

Questa prima analisi impone di verificare quali delle partecipazioni societarie attualmente detenute dall'ente possano essere mantenute in relazione al fatto che le stesse debbono essere *“strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali”*

In relazione all'elemento della *“stretta necessità per il perseguimento delle finalità istituzionali”*, si intende evidenziare la seguente analisi puramente tecnica delle partecipazioni societarie attualmente detenute dall'ente, senza la pretesa di voler anticipare o orientare le prerogative dell'Amministrazione e del Consiglio Comunale in tal senso, che sono sovrane e che dovranno esplicitarsi in uno specifico atto deliberativo da assumere nei termini indicati dalla norma, in maniera tale da procedere alle eventuali dismissioni entro la data del **30 settembre 2013**. La relativa deliberazione dovrà essere successivamente trasmessa alla competente sezione della Corte dei conti.

- Quanto al concetto di *“stretta necessità”* il Consiglio di Stato, in Ad. Pl., n. 10/2011, ha avuto modo di precisare in tal senso che *“si impone un rapporto di rigorosa necessità con i fini istituzionali che l'ente locale si propone di perseguire”*, ovvero di *“stretta strumentalità del negozio societario rispetto ai fini istituzionali dell'ente”*.
- Quanto al concetto di *“finalità istituzionali”*, la Corte dei conti Sezione Basilicata, con deliberazione n. 12/2012 ha precisato, anzitutto, che *“i confini che definiscono l'area delle finalità istituzionali non sono particolarmente definiti”*.

La Corte dei conti relaziona tuttavia il concetto di *“finalità istituzionali”* con quello di *“funzioni fondamentali”* attribuite dallo Stato, per sostenere che *“indubbiamente l'esercizio delle funzioni fondamentali e dei servizi che l'ordinamento statale attribuisce agli enti locali per garantire un livello essenziale e uniforme di prestazioni, sono e restano momenti ineliminabili nel perseguimento dei fini istituzionali dell'ente”*.

A questo proposito l'art. 2, c. 4, lett. b) della L. 131/2003, nel conferire delega al Governo per l'emanazione di specifici decreti legislativi, definisce *“fondamentali”* quelle *“funzioni essenziali e imprescindibili per il funzionamento dell'ente e per il soddisfacimento di bisogni primari delle comunità di riferimento”*.

Da quanto sopra si può ritenere che il riferimento alle *“finalità istituzionali”* posto in relazione alle *“funzioni fondamentali”*, possa riferirsi ai **bisogni primari** delle comunità di riferimento, tenuto conto, in via prioritaria, per i Comuni, anche delle funzioni storicamente svolte.

Sul punto è intervenuta recentemente la disposizione di cui all'art. 19 del D.L. 95/2012 (conv. con mod. in L. 135/2012), a determinare l'elencazione delle **funzioni fondamentali dei comuni**, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera p) della Costituzione, come di seguito indicate:

- a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
- b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
- c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
- d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
- e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;

g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione,

h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;

i) polizia municipale e polizia amministrativa locale,

l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale;

l-bis) i servizi in materia statistica» (lettera introdotta dalla Legge di conversione)

In ultima analisi dovrà essere tuttavia l'ente locale stesso, tramite il Consiglio Comunale e nel rispetto dei principi e delle disposizioni sopra richiamate, a declinare ulteriormente e autonomamente lo spettro di funzioni o di servizi attraverso i quali realizzare le "finalità istituzionali", mantenendosi interprete dei "bisogni primari" della comunità di riferimento.

SOCIETA'	OGGETTO	E' STRETTAMENTE NECESSARIA PER IL PERSEGUIMENTO DELLE FINALITA' ISTITUZIONALI?	MOTIVAZIONI
ANCONAMBIENTE SPA	Gestione servizi tutela igiene urbana, ambientale	NO	La gestione del servizio è affidata dal Consorzio ConeroAmbiente anche se su indicazione del C.C.. Non si tratta di un affidamento <i>in house</i> (modalità per cui sarebbe necessaria la partecipazione). Peraltro a breve dovrà essere svolta una gara per l'affidamento del servizio a cura dell'Assemblea Territoriale d'Ambito (CC 58/2012)
APM SPA	Gestione servizio idrico integrato effettuato nel territorio comunale	SI	Considerato che le reti idriche sono e resteranno in ogni caso di proprietà comunale è necessario che l'ente ne mantenga uno stretto controllo, anche a garanzia del fondamentale servizio idrico, almeno fino a quando il servizio stesso resterà affidato alla predetta società
PROMETEO SPA	Gestione servizio approvvigionamento e vendita del gas nel territorio comunale	NO	Il servizio di distribuzione gas sul territorio comunale è liberalizzato pertanto qualunque operatore del settore può vendere il gas nel territorio comunale (come già avviene)
S.I.G. SPA	Gestione servizio pubblico di distribuzione del gas	NO	Distribuisce gas nel territorio abruzzese. E' stata acquisita a seguito della liquidazione della Castelfidardo Servizi srl. Il CC ha già deliberato la dismissione della partecipazione e sono state avviate le conseguenti procedure.
CONEROBUS SPA	Gestione servizio trasporto pubblico locale attraverso l'Atma	NO	Il servizio è affidato mediante una gara provinciale. Il soggetto che effettivamente gestisce il TPL sul territorio è la soc. ATMA partecipata in via maggioritaria dalla CONEROBUS
FARMACIA COMUNALE CENTRO SRL	Vendita prodotti farmaceutici	NO	Non risulta strettamente necessaria per le finalità istituzionali dell'ente. Il servizio può essere regolarmente garantito sul territorio dai privati - anche se la titolarità è stata assegnata al Comune - attraverso la vendita o l'affitto di azienda. Peraltro un'ulteriore servizio pubblico di farmacia viene garantito con la soc. Pluriservizi Fidardense srl. In alternativa l'Ente potrebbe riacquisire la quota minoritaria dell'ASUR Marche ed affidarla alla Pluriservizi Fidardense srl in maniera tale da conseguire economiche gestionali e comunque operare la dismissione di una società. Circa quest'ultima ipotesi è stato richiesto un parere alla Corte dei conti - sez. regionale Marche - vedi specifica in allegato
MECCANO SPA	Innovazione processi produttivi	NO	Si occupa di processi produttivi aziendali quindi esula dalle finalità istituzionali dell'ente
MULTISERVIZI SPA	Gestione servizio reti distribuzione gas metano nel territorio comunale	SI temporaneamente	Attualmente il servizio di gestione reti gas è affidato nella formula dell' <i>in house</i> alla Multiservizi. La partecipazione societaria risulta pertanto strettamente necessaria altrimenti

204

			verrebbe meno l'affidamento diretto. Considerato tuttavia che nel 2014 è previsto lo svolgimento di una gara d'ambito per l'affidamento del servizio (ambito territoriale minimo - Atem - di Ancona) e che lo stesso potrebbe essere affidato ad altro operatore, in quel momento potrebbe valutarsi una dismissione della partecipazione. in ogni caso anche allo stato attuale si potrebbe determinare una apprezzabile riduzione
PLURISERVIZI FIDARDENSE SRL	Publicità e pubbliche affissioni, servizi cimiteriali, lampade votive, farmacia Crocette, mensile d'informazione comunale e servizio informagiovani.	SI	Svolge servizi pubblici locali per l'ente con affidamento nella formula dell' <i>in house</i> , pertanto è strettamente necessario mantenere la partecipazione, salvo valutare la possibilità di reinternalizzare alcuni servizi o di immetterli sul mercato degli operatori privati.
Sic 1 SRL	Realizzazione di progetti tecnologicamente evoluti con finalità pubbliche, ottimizzazione sistemi informativi	NO	E' una società strumentale costituita dal Comune di Chiaravalle (con la partecipazione di diversi altri comuni) che non eroga alcun servizio al Comune di Castelfidardo ad eccezione della manutenzione e controllo delle telecamere di videosorveglianza sul territorio.
S.I. MARCHE SOC. COOP. A.R.L.	Gestione servizio idrico - Ruolo di coordinamento sovraordinato affidato dall'Ato 3	SI	E' la società concessionaria del sub ambito territoriale che comprende anche il comune di Castelfidardo. Ha un ruolo di coordinamento sovraordinato nella gestione del servizio idrico affidato dall'Autorità d'ambito, per cui è necessario che l'ente vi faccia parte per partecipare ai relativi processi decisionali.
SOCIETA' PER L'ACQUEDOTTO DEL NERA SPA	Costruzione, manutenzione ed esercizio opere approvvigionamento idrico con captazione e prelevamento acqua dalle sorgenti del Nera	SI	Il servizio idrico è garantito sul territorio comunale dalla società APM alla quale l'Autorità d'Ambito lo ha affidato. La Società (precedentemente Consorzio) opera dal 1975 per consentire l'approvvigionamento idrico sul territorio mediante una condotta alternativa/complementare proveniente appunto dalle fonti del Nera. L'Amministrazione ritiene indispensabile per la comunità locale perseguire le predette finalità di approvvigionamento idrico complementare all'attuale.

Alla luce di quanto sopra è possibile ipotizzare una suddivisione delle predette società operando una distinzione tra quelle partecipazioni che si ritiene di mantenere e quelle che potranno essere dismesse.

PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DA MANTENERE

SOCIETA'	NOTE
APM SPA	
MULTISERVIZI SPA	Da valutare la dismissione successivamente all'affidamento delle reti gas mediante gara in ogni caso può essere valutata su di un'eventuale apprezzabile riduzione della partecipazione
PLURISERVIZI FIDARDENSE SRL	
S.I. MARCHE SOC. COOP. A.R.L.	
SOCIETA' PER L'ACQUEDOTTO DEL NERA SPA	

PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DA DISMETTERE

SOCIETA'	NOTE
ANCONAMBIENTE SPA	
PROMETEO SPA	
S.I.G. SPA	
CONEROBUS SPA	Dismissione già deliberata con atto CC 106/2008
FARMACIA COMUNALE CENTRO SRL	
MECCANO SPA	
Sic 1 SRL	

□ Valutazione di economicità

Ferma restando la valutazione di strategicità di cui al precedente punto, anche qualora sia stato superato il vaglio del mantenimento della partecipazione in quanto ritenuta "strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente", le società da mantenere debbono rispondere ai seguenti parametri di virtuosità:

- a) abbiano, al 31 dicembre 2012, il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi;
- b) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio;
- c) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, perdite di bilancio in conseguenza delle quali il comune sia stato gravato dell'obbligo di procedere al ripiano delle perdite medesime.

In caso contrario debbono essere dismesse nel termine indicato del 30 settembre 2013.

Considerato che le società esaminate non presentano le condizioni indicate sub b) e c) si è provveduto ad analizzare i bilanci delle società negli ultimi tre esercizi antecedenti al 31.12.2012, quindi 2011 - 2010 - 2009.

Dall'analisi svolta risulta quanto segue:

SOCIETA'	RISULTATO ESERCIZI		
	2009	2010	2011
APM SPA	1.573.122	1.463.796	1.070.835
MULTISERVIZI SPA	711.873	3.214.598	6.968.477
PLURISERVIZI FIDARDENSE SRL	1.739	1.372	1.582
S.I. MARCHE SOC. COOP. A.R.L.	4.226	3.027	5.139
ANCONAMBIENTE SPA	21.624	24.934	10.112
PROMETEO SPA	3.083.377	3.997.795	4.650.624
S.I.G. SPA	160.440	268.701	216.737
CONEROBUS SPA	2.947	52.456	36.932
FARMACIA COMUNALE CENTRO SRL	1.987	4.201	25.114
MECCANO SPA	13.115	9.832	7.383
Sic 1 SRL	9.912	7.169	2.540
SOCIETA' PER L'ACQUEDOTTO DEL NERA SPA	13.426	9.615	24.082

Le società partecipate che non presentano un bilancio in utile negli ultimi tre esercizi (2011-2010-2009) risultano quindi le seguenti:

ANCONAMBIENTE SPA
CONEROBUS SPA
FARMACIA COMUNALE CENTRO SRL
MECCANO SPA
SIC 1 SRL

Anche nel caso in cui le partecipazioni di cui alle predette società vengano valutate come strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, la norma ne impone la dismissione in relazione al fatto che i bilanci degli ultimi tre esercizi non presentano una situazione in utile.

□ Valutazione delle società strumentali

L'unica società partecipata di natura esclusivamente strumentale è la SIC 1 di Chiaravalle che già non ha superato il vaglio della prima verifica di strategicità e solo per tale motivo andrebbe dismessa. In ogni caso dovrà essere sottoposta alla disciplina prevista dall'art. 4, c. 1 D.L. 95/2012 in quanto trattasi di società strumentale pura, come risulta dall'oggetto sociale della stessa.

Viene omessa l'analisi, sotto il profilo della strumentalità dei servizi svolti e del rispettivo valore di produzione/fatturato, della società interamente partecipata dal Comune di Castelfidardo: Pluriservizi Fidardense srl.

La stessa società è stata infatti oggetto di recente esame da parte del Consiglio Comunale che, da un lato ha confermato le finalità di esclusivo svolgimento di servizi pubblici locali modificando in tal senso l'art. 5 dello Statuto societario (rif. atto C.C. n. 31 del 27.06.2013), dall'altro ha confermato, con integrazioni, l'affidamento dei servizi pubblici locali già affidati provvedendo alla re-internalizzazione dei servizi ritenuti "strumentali" (rif. atto C.C. n. 32 del 27.06.2013).

□ Valore delle dismissioni e possibili entrate

La valutazione del valore delle partecipazioni da dismettere può essere determinata al cd. "valore nominale" semplicemente individuando il valore nominale delle singole azioni/quote e moltiplicandolo per il numero di azioni/quote possedute dall'ente.

Un'analisi più rispondente ai parametri economico-patrimoniali delle società prevede una valutazione al cd. "valore patrimoniale", dato dal patrimonio netto della società diviso il numero complessivo di azioni/quote, moltiplicato per il numero di azioni/quote possedute dall'ente.

Diversa e molto più complessa è la stima del "valore reale" delle singole partecipazioni che dipende da alcune variabili, quali ad esempio:

- impossibilità di apertura al mercato in quanto gli statuti riservano le partecipazioni esclusivamente a soci pubblici;
- valore di mercato diverso da quello dato dal valore complessivo della partecipazione;
- andamento della società negli esercizi precedenti e possibile trend futuro.

In relazione a quanto sopra, fermo restando che per la determinazione dei **valori di mercato** nella maggior parte dei casi sarebbe necessario avvalersi di una perizia giurata, nella tabella che segue vengono evidenziati i **valori nominali** e i **valori patrimoniali** delle partecipazioni che potrebbero essere dismesse, desunti dai rispettivi bilanci, nonché un'ipotesi di entrata stimata, di massima, in relazione alle variabili evidenziate.

SOCIETA'	VALORE NOMINALE [*]	VALORE PATRIMONIALE [**]	VALORE DI MERCATO STIMATO	NOTE
ANCONAMBIENTE spa	22.230	22.146	22.385	Lo statuto prevede la cedibilità delle quote solo a soci pubblici enti territoriali. E' possibile la riduzione del capitale sociale e il relativo rimborso
PROMETEO spa	97.205	382.374	400.000	Valore superiore per trend società e interesse del mercato.
S.L.G. spa	35.918	37.166	40.000	
CONEROBUS spa	74.137	66.150	66.154	Lo statuto prevede che la quota di partecipazione degli enti pubblici territoriali non può essere inferiore al 60%.
FARMACIA COMUNALE CENTRO srl	40.800	19.268	Da rideterminare	E' stata effettuata una perizia giurata a gennaio 2012. Valore quota 400.000 da rideterminare in riduzione a seguito decreto liberalizzazioni farmacie.
MECCANO spa	1.331	3.155		
SIC 1 srl	100	0		
Totali	271.721	530.259		

[*] valore nominale delle singole azioni/quote moltiplicato per il n° di azioni/quote possedute dall'ente

[**] (patrimonio netto : n° complessivo azioni/quote) X n° azioni/quote possedute dall'ente - rif. bilanci soc. 2011

SLU

□ Farmacia Comunale Centro srl – considerazione specifiche

Una considerazione a parte merita la Soc. Farmacia Comunale Centro srl, partecipata per il 51% dal Comune di Castelfidardo e per il 49% dalla ASUR Marche.

Come è noto la situazione economica della società ha determinato la chiusura in perdita degli ultimi tre esercizi.

In ragione di quanto sopra evidenziato l'Amministrazione si è posta di fronte a due scelte da assumere:

- a) procedere alla messa in liquidazione della società;
- b) procedere alla acquisizione della quota di partecipazione di proprietà della ASUR Marche, per poi valutare la possibilità di vendita o di affitto di azienda o, in subordine, operare una fusione per incorporazione con la Pluriservizi Fidardense srl – già titolare di altro servizio di farmacia – in maniera tale da conseguire economie gestionali e determinare comunque la chiusura della Farmacia Centro srl.

Per un autorevole supporto decisionale l'Amministrazione ha ritenuto di chiedere un parere alla Corte dei Conti – Sezione regionale per il controllo delle Marche – circa la legittimità e l'opportunità delle scelte da assumere.

La Corte dei Conti si è espressa con propria deliberazione n. 38/2013/PAR. (in allegato), in estrema sintesi e per quanto rileva in questa sede, come di seguito indicato:

- 1) la Sezione ritiene che l'esercizio della attività di gestione di una farmacia da parte del Comune non ricada nell'obbligo di dismissione delle partecipazioni societarie previsto dall'art. 14, c. 32 del D.L. 78/2010;
- 2) vige tuttavia il divieto espresso di ricapitalizzazione introdotto dall'art. 6, c. 19 del D.L. 78/2010, conv. in L. 122/2010, che ha vietato aumenti di capitale e trasferimenti straordinari nei riguardi di società non quotate che abbiano registrato, per tre volte consecutive, perdite di esercizio;
- 3) l'ipotesi di acquisto del 49% della partecipazione detenuta da altro ente e successiva incorporazione della Farmacia Centro srl nella Pluriservizi Fidardense srl viene ricondotta nell'alveo delle scelte discrezionali dell'ente.

Risulta quindi praticabile, in quanto rientrante nella sfera delle scelte discrezionali dell'ente, l'ipotesi di acquisizione della quota di partecipazione della ASUR Marche, ai fini della successiva incorporazione con altra società, fatte salve la necessaria perizia e le valutazioni in ordine al piano industriale.

In caso contrario, malgrado si sia evidenziata l'esclusione del servizio farmacia dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 14, c. 32 D.L. 78/2010, resta confermato il divieto espresso di ripiano delle perdite ex art. 6, c. 19 D.L. 78/2010 laddove – come nel caso di specie – si siano rilevate perdite di esercizio per tre volte consecutive, salva l'ipotesi di messa in liquidazione in caso il capitale sociale venga ridotto oltre il minimo legale.

Ulteriore facoltà in capo all'Amministrazione è quella di valutare la cessione a privati dell'intera quota – verificata in tal senso anche la volontà dell'ASUR di non proseguire nella gestione societaria – e quindi procedere alla vendita mediante avviso pubblico.

Riepilogo partecipazioni da dismettere e da mantenere

PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DA DISMETTERE

SOCIETA'	OGGETTO	MOTIVAZIONI PER LA DISMISSIONE
ANCONAMBIENTE S.p.A.	Gestione servizi tutela igiene urbana e ambientale	- non è strettamente indispensabile per le finalità istituzionali dell'ente - chiude il perdita gli esercizi 2009 e 2011 - a breve dovrà essere svolta una gara per l'affidamento del servizio a cura dell'Assemblea Territoriale d'Ambito (rif. CC 58/2012)
PROMETEO S.p.A.	Approvvigionamento e vendita gas	- non è strettamente indispensabile per le finalità istituzionali dell'ente (servizio liberalizzato)
S.I.G. S.p.A.	Approvvigionamento e vendita gas	- non è strettamente indispensabile per le finalità istituzionali dell'ente (servizio liberalizzato) - partecipazione acquisita dalla soc. Castelfidardo Servizi srl in liquidazione
CONEROBUS S.p.A.	Gestione T.P.L. attraverso l'ATMA	- non è strettamente indispensabile per le finalità istituzionali dell'ente. Il servizio è affidato mediante gara provinciale. La soc. che gestisce il T.P.L. sul territorio comunale è l'ATMA (partecipata dalla Conerobus) - Chiude in perdita gli esercizi 2010-2011
MECCANO S.p.A.	Innovazione processi produttivi	- non è strettamente indispensabile per le finalità istituzionali dell'ente - chiude in perdita l'esercizio 2009
S.I.C. 1 S.r.l.	Realizzazione progetti tecnologicamente avanzati	- non è strettamente indispensabile per le finalità istituzionali dell'ente - chiude in perdita l'esercizio 2011 - è una società strumentale
FARMACIA COMUNALE CENTRO S.r.l.		- si rinvia alle considerazioni specifiche indicate sul documento istruttorio/relazione in allegato (p. 16) ed alle conseguenti decisioni che l'Amm.ne vorrà assumere con successivo e separato atto

De

PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DA MANTENERE

SOCIETA'	OGGETTO	MOTIVAZIONI PER IL MANTENIMENTO
APM S.p.A.	Gestione servizio idrico integrato nel territorio comunale	<p>- E' indispensabile mantenere uno stretto controllo delle reti idriche di cui l'ente è proprietario a garanzia del fondamentale servizio idrico di interesse generale per la collettività. Il servizio è affidato dalla Autorità Territoriale d'Ambito</p> <p>- Non chiude in perdita gli ultimi 3 esercizi</p>
S.I. MARCHE SOC. COOP. A.R.L.	Gestione servizio idrico integrato - ruolo di coordinamento sovraordinato affidato dall'A.T.O. 3	<p>- E' la società concessionaria del sub ambito territoriale che comprende anche il Comune di Castelfidardo. Ha un ruolo di coordinamento sovraordinato nella gestione del S.I.I. per cui è indispensabile che l'ente vi faccia parte per partecipare ai relativi processi decisionali afferenti al servizio, di interesse generale per la collettività</p> <p>- Non chiude in perdita gli ultimi 3 esercizi</p>
SOCIETA' PER L'ACQUEDOTTO DEL NERA S.p.A.	Costruzione, manutenzione ed esercizio opere approvvigionamento idrico con captazione e prelievamento acqua dalle sorgenti del Nera	<p>La Società (precedentemente Consorzio) opera dal 1975 per consentire l'approvvigionamento idrico sul territorio mediante una condotta alternativa/complementare proveniente appunto dalle fonti del Nera. L'Amministrazione ritiene indispensabile per la comunità locale perseguire le predette finalità di approvvigionamento idrico complementare all'attuale.</p> <p>- Non chiude in perdita gli ultimi 3 esercizi</p>
MULTISERVIZI S.p.A.	Gestione reti distribuzione gas metano nei territori comunali	<p>Attualmente il servizio di gestione reti gas è affidato nella formula dell' <i>in house</i> alla Multiservizi mediante specifico contratto di servizio. La partecipazione societaria risulta pertanto strettamente necessaria altrimenti verrebbe meno l'affidamento diretto. Considerato tuttavia che nel 2014 è previsto lo svolgimento di una gara d'ambito per l'affidamento del servizio (ambito territoriale minimo - Atem - di Ancona) e che lo stesso potrebbe essere affidato ad altro operatore, in quel momento dovrà esser valutata una eventuale dismissione della partecipazione.</p> <p>- Non chiude in perdita gli ultimi 3 esercizi</p>
PLURISERVIZI FIDARDENSE S.r.l.	Servizio di Farmacia e servizi pubblici locali	<p>Gestisce il servizio di farmacia e servizi pubblici locali di interesse generale per la comunità locale. Si ritiene strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali connesse ai medesimi servizi affidati.</p> <p>- Non chiude in perdita gli ultimi 3 esercizi</p>



COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

IL V. SEGRETARIO GENERALE
F.to **SENATORI DOTT. CLAUDIO**

IL PRESIDENTE
F.to **ADAMO HENRY**

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 11 8 LUG 2013 contestualmente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi degli artt. 124 e 125 del TUEL 18.8.2000, N. 267.

Castelfidardo li 11 8 LUG 2013

IL V. SEGRETARIO GENERALE
F.to **SENATORI DOTT. CLAUDIO**

E' copia conforme all'originale.
Castelfidardo, li 11 8 LUG 2013



IL V. SEGRETARIO GENERALE
SENATORI DOTT. CLAUDIO

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, diverrà esecutiva il 2 8 LUG 2013 trascorsi 10 giorni dalla suindicata data di inizio pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 c. 3 del TUEL approvato con D.L.gs n. 267/2000.

Castelfidardo li 11 8 LUG 2013

IL V. SEGRETARIO GENERALE
F.to **SENATORI DOTT. CLAUDIO**

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del TUEL approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e pubblicata in data.....

Castelfidardo li _____

IL V. SEGRETARIO GENERALE
SENATORI DOTT. CLAUDIO



COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA

ALLEGATO 2)

Raccomandata a.r

COMUNE DI CASTELFIDARDO	
Prot. 16457	25 NOV. 2014 Data
Cat. I	Cl. V Fasc. 2

ANCONAMBIENTE S.p.A.

Via Del Commercio, 27

60127 ANCONA

Spett.le Società,

- Il Comune di Castelfidardo, con atto di Consiglio Comunale n. 47 del 16.07.2013, ha deliberato la totale dismissione della quota di partecipazione detenuta con riferimento a codesta Società, ritenendola "non strettamente necessaria per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali", ai sensi dell'art. 3, c. 27 e ss. della Legge 244/2007;
- la Legge di Stabilità 2014 (Legge 147/2013), in particolare il comma 569, ha fissato il termine per la dismissione a fine anno 2014, "termine decorso il quale la partecipazione non alienata mediante procedura ad evidenza pubblica cessa ad ogni effetto; entro dodici mesi successivi alla cessazione la società liquida in denaro il valore della quota del socio cessato in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, 2° comma, Codice Civile";
- la procedura ad evidenza pubblica per il tentativo di alienazione si è regolarmente svolta a seguito di determinazione a contrattare R.U. 980 del 19.06.2014, ancorchè con esito infruttuoso in relazione alla partecipazione in esame;
- l'A.T.A. ha già avviato la procedura di gara per l'affidamento del servizio di igiene urbana sul territorio comunale a decorrere dall'1/04/2015 pertanto da quella data cesserà l'affidamento diretto del servizio all'Anconambiente, venendo meno, conseguentemente, la necessità del mantenimento della partecipazione societaria ai fini del requisito del cd. "controllo analogo" sulle società con affidamento in house;

Tutto ciò premesso e considerato SI COMUNICA:

1. la volontà dell'ente di avvalersi, risultandone ottemperati i relativi presupposti, delle disposizioni in materia di dismissione di partecipazioni societarie con particolare riguardo all'art. 1, comma 569 della Legge 147/2013;
2. la cessazione ad ogni effetto, alla data del 31/12/2014, della partecipazione societaria detenuta dal Comune di Castelfidardo con riferimento a codesta Società, così come previsto dalla disposizione sopra richiamata;
3. l'invito/diffida a provvedere quanto prima, e comunque non oltre i termini previsti dalla richiamata disposizione di cui all'art. 1, c. 569 Legge 147/2013, alla liquidazione in denaro al Comune di Castelfidardo del valore della quota attualmente detenuta, in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, 2° comma, Codice Civile.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti dovessero necessitare si inviano Distinti Saluti.

20 NOV. 2014

Castelfidardo, _____

Il Responsabile del procedimento
Vice Segretario Generale
Dott. Claudio Senatori

Senatori



Il Sindaco
Mirco Soprani

Mirco Soprani



COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA

AUGATO 3)

Raccomandata a.r.

15226P1P356/A

consegna il 16.9.2014

COMUNE DI CASTELFIDARDO

0011903 - 11/09/2014
- C. C100 - SARCH - P
1.9.2

MECCANO S.p.A.

Via G. Cerasani

Loc. Campo dell'Olmo

60044 FABRIANO

Spett.le Società,

Il Comune di Castelfidardo, con atto di Consiglio Comunale n. 47 del 16.07.2013, ha deliberato la totale dismissione della quota di partecipazione detenuta con riferimento a codesta Società, ritenendola "non strettamente necessaria per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali", ai sensi dell'art. 3, c. 27 e ss. della Legge 244/2007;

la Legge di Stabilità 2014 (Legge 147/2013), in particolare il comma 569, ha fissato il termine per la dismissione a fine anno 2014, "termine decorso il quale la partecipazione non alienata mediante procedura ad evidenza pubblica cessa ad ogni effetto; entro dodici mesi successivi alla cessazione la società liquida in denaro il valore della quota del socio cessato in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, 2° comma, Codice Civile";

la procedura ad evidenza pubblica per il tentativo di alienazione si è regolarmente svolta a seguito di determinazione a contrattare R.U. 980 del 19.06.2014, ancorchè con esito infruttuoso in relazione alla partecipazione in esame;

Tutto ciò premesso e considerato SI COMUNICA:

1. la volontà dell'ente di avvalersi, risultandone ottemperati i relativi presupposti, delle disposizioni in materia di dismissione di partecipazioni societarie con particolare riguardo all'art. 1, comma 569 della Legge 147/2013;
2. la cessazione ad ogni effetto, alla data del 31/12/2014, della partecipazione societaria detenuta dal Comune di Castelfidardo con riferimento a codesta Società;
3. l'invito/diffida a provvedere quanto prima, e comunque non oltre i termini previsti dalla richiamata disposizione di cui all'art. 1, c. 569 Legge 147/2013, alla liquidazione in denaro al Comune di Castelfidardo del valore della quota attualmente detenuta, in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, 2° comma, Codice Civile.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti dovessero necessitare si inviano Distinti Saluti.

Castelfidardo, 10 SET. 2014

Il Responsabile del procedimento
Vice Segretario Generale
Dott. Claudio Senatori



Il Sindaco
Mirco Soprani



COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA

AUGUSTO 6)

Raccomandata a.r.

15116335829/6

consegato al 16.9.2014

Prot. n. 11800 11 SET. 2014

SIG S.p.A.

Via A. Caselli, 44

65017 PENNE

Spett.le Società,

Il Comune di Castelfidardo, con atto di Consiglio Comunale n. 47 del 16.07.2013, ha deliberato la totale dismissione della quota di partecipazione detenuta con riferimento a codesta Società, ritenendola "non strettamente necessaria per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali", ai sensi dell'art. 3, c. 27 e ss. della Legge 244/2007;

la Legge di Stabilità 2014 (Legge 147/2013), in particolare il comma 569, ha fissato il termine per la dismissione a fine anno 2014, "termine decorso il quale la partecipazione non alienata mediante procedura ad evidenza pubblica cessa ad ogni effetto; entro dodici mesi successivi alla cessazione la società liquida in denaro il valore della quota del socio cessato in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, 2° comma, Codice Civile";

la procedura ad evidenza pubblica per il tentativo di alienazione si è regolarmente svolta a seguito di pubblicazione a contrattare R.U. 980 del 19.06.2014, ancorchè con esito infruttuoso in relazione alla partecipazione in esame;

Tutto ciò premesso e considerato SI COMUNICA:

1. la volontà dell'ente di avvalersi, risultandone ottemperati i relativi presupposti, delle disposizioni in materia di dismissione di partecipazioni societarie con particolare riguardo all'art. 1, comma 569 della Legge 147/2013;
2. la cessazione ad ogni effetto, alla data del 31/12/2014, della partecipazione societaria detenuta dal Comune di Castelfidardo con riferimento a codesta Società;
3. l'invito/diffida a provvedere quanto prima, e comunque non oltre i termini previsti dalla richiamata disposizione di cui all'art. 1, c. 569 Legge 147/2013, alla liquidazione in denaro al Comune di Castelfidardo del valore della quota attualmente detenuta, in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, 2° comma, Codice Civile.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti dovessero necessitare si inviano Distinti Saluti.

Castelfidardo, 10 SET. 2014

Il Responsabile del procedimento
Vice Segretario Generale
Dott. Claudio Senatori



Il Sindaco
Mirco Soprani



COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA

AUEGATO 5)

Raccomandata a.r

COMUNE DI CASTELFIDARDO

SIC 1 S.r.l.

Via Lumumba 42/F

60033 CHIARAVALLE

0011902 - 11/09/2014

- C_G100 - SARCH - P

1.9.2

Spett.le Società,

- Il Comune di Castelfidardo, con atto di Consiglio Comunale n. 47 del 16.07.2013, ha deliberato la totale dismissione della quota di partecipazione detenuta con riferimento a codesta Società, ritenendola "non strettamente necessaria per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali", ai sensi dell'art. 3, c. 27 e ss. della Legge 244/2007;
- la Legge di Stabilità 2014 (Legge 147/2013), in particolare il comma 569, ha fissato il termine per la dismissione a fine anno 2014, "termine decorso il quale la partecipazione non alienata mediante procedura ad evidenza pubblica cessa ad ogni effetto; entro dodici mesi successivi alla cessazione la società liquida in denaro il valore della quota del socio cessato in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, 2° comma, Codice Civile";
- la procedura ad evidenza pubblica per il tentativo di alienazione si è regolarmente svolta a seguito di determinazione a contrattare R.U. 980 del 19.06.2014, ancorché con esito infruttuoso in relazione alla partecipazione in esame;

Tutto ciò premesso e considerato SI COMUNICA:

1. la volontà dell'ente di avvalersi, risultandone ottemperati i relativi presupposti, delle disposizioni in materia di dismissione di partecipazioni societarie con particolare riguardo all'art. 1, comma 569 della Legge 147/2013;
2. la cessazione ad ogni effetto, alla data del 31/12/2014, della partecipazione societaria detenuta dal Comune di Castelfidardo con riferimento a codesta Società;
3. l'invito/diffida a provvedere quanto prima, e comunque non oltre i termini previsti dalla richiamata disposizione di cui all'art. 1, c. 569 Legge 147/2013, alla liquidazione in denaro al Comune di Castelfidardo del valore della quota attualmente detenuta, in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, 2° comma, Codice Civile.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti dovessero necessitare si inviano Distinti Saluti.

Castelfidardo, 30 SET. 2014

Il Responsabile del procedimento
Vice Segretario Generale
Dott. Claudio Senatori



Il Sindaco
Mirco Soprani

Breve nota sui vantaggi e benefici economici derivanti dalla fusione per incorporazione della società Farmacia Comunale Centro S.r.l. nella società Pluriservizi Fidardense S.r.l.

Aspetti generali

Lo scopo della fusione in generale è quello di accrescere le dimensioni aziendali, attuando una crescita esterna, ossia un maggior valore assunto dal sistema aziendale che va a crearsi, rispetto alla semplice somma dei valori delle singole aziende partecipanti. La fusione permette di migliorare la competitività sul mercato delle imprese coinvolte, grazie alle maggiori dimensioni raggiunte.

La fusione aziendale è un'operazione straordinaria con la quale si realizza una concentrazione aziendale tra due o più società che assumono lo stesso soggetto giuridico. In particolare in molti casi la fusione è seguente ad un'operazione di acquisto di un'altra società (ovvero acquisizione del 100% del capitale) e successivamente si procede alla sua incorporazione, al fine di realizzare una integrazione con l'impresa di cui si è ha il controllo.

Le forme di fusione riconosciute dal codice civile all'articolo 2501 sono:

- ✓ **Fusione per unione** quando due società cessano di esistere giuridicamente e creano *ex novo* un complesso aziendale più ampio avente un nuovo soggetto giuridico ed economico;
- ✓ **Fusione per incorporazione** quando una delle società che partecipano alla fusione rimane giuridicamente ed economicamente in vita assorbendo un'altra società che invece giuridicamente si estingue ma economicamente concorre a costituire un complesso unitario più ampio.

Quest'ultimo tipo di fusione è quella più ricorrente nella realtà, per diversi motivi:

- 1) La procedura è più semplice rispetto alla fusione per unione;
- 2) Vi sono particolari vantaggi di natura fiscale, infatti l'imposta di registro si calcola solo sul PN (Patrimonio Netto) dell'incorporante, mentre nella fusione per unione l'imposta si calcola sul PN di tutte le società partecipanti;
- 3) Non dover procedere alla liquidazione della società estinta.

Fusione per incorporazione: con essa una società già esistente, in questo caso la società Pluriservizi, incorpora la società Farmacia Comunale Centro, che perde in tal modo la propria individualità. Mentre la società assorbita cessa di esistere, la società incorporante continua la propria attività.

Il procedimento di fusione si articola in tre fasi essenziali: il **progetto di fusione**, la **delibera di fusione** e l'**atto di fusione**.

Il primo passo è la predisposizione da parte degli amministratori delle diverse società partecipanti alla fusione di un **progetto di fusione** nel quale sono fissate le condizioni e le modalità dell'operazione da sottoporre all'approvazione dell'assemblea. Il progetto di fusione deve indicare:

- il tipo, la denominazione o ragione sociale, la sede delle società partecipanti alla fusione;
- l'atto costitutivo della nuova società risultante dalla fusione o di quella incorporante;

- il rapporto di cambio delle quote;

Il progetto di fusione deve essere iscritto nel Registro delle Imprese del luogo ove hanno sede le società partecipanti alla fusione.

Inoltre è prevista la redazione preventiva di altri tre documenti: la situazione patrimoniale, la relazione degli amministratori e la relazione degli esperti.

Questi documenti, uniti al progetto di fusione e ai bilanci degli ultimi tre esercizi delle imprese, devono essere depositati in copia nelle sedi di ciascuna delle società durante i 30 giorni che precedono l'assemblea.

La **delibera di fusione** viene decisa da ciascuna società mediante l'approvazione del relativo progetto. Le delibere di fusione delle relative società devono essere iscritte nel Registro delle Imprese.

Infine il procedimento di fusione si conclude con la stipulazione dell'**atto di fusione**. Quest'ultimo deve essere redatto per atto pubblico e deve essere iscritto nel Registro delle Imprese di Ancona. Dall'ultima iscrizione nel Registro delle Imprese decorrono gli effetti della fusione, cioè si produce l'unificazione soggettiva e patrimoniale delle diverse società.

Uno dei motivi che spinge le imprese a fondersi, o l'una ad acquisire l'altra, è sicuramente la possibilità che la fusione generi guadagni d'efficienza, in particolare potrebbe generare una riduzione dei costi ed i motivi più ovvi sono le economie di scala e di scopo.

Quindi attraverso la fusione, la possibilità di realizzarle tramite:

- Riorganizzazione della gestione;
- Benefici derivanti da una unica stazione di acquisto;
- Sinergie nella gestione del personale;
- Economie derivanti dalla gestione comune dei fornitori;
- Diminuzione dei costi di amministrazione;
- Migliore gestione della finanza aziendale.

L'impatto sui costi può riguardare sia i costi fissi che i costi variabili d'efficienza.

Inoltre l'operazione potrà essere vista anche nell'ottica del rispetto delle nuove disposizioni normative in tema di riduzione delle partecipazioni societarie.

Valutazione degli aspetti economici

Per quanto riguarda i benefici economici, derivanti dalla eventuale operazione di fusione per incorporazione della Fcc nella Pluriservizi, che potrebbero essere realizzate su base annua per circa 12.000 euro, potrebbero essere i seguenti:

COSTI AMMINISTRATIVI

- Riduzione del costo dell'Amministratore unico e relativi oneri riflessi per circa € 4.000/5000;
- Riduzione della consulenza su base annua per circa € 5.000/6000;
- Riduzione dei costi relativi all'assistenza personale e paghe per il mod. 770 di circa € 500;
- Riduzione della tassa vidimazione libri sociali di circa 310 euro;

- Riduzione del diritto camerale di circa 300 euro;
- Riduzione di un canone gestionale programmi e software per circa 950 euro;
- Riduzione delle consulenze tecniche di sicurezza di circa 680 euro;

COSTI DI ACQUISTO

Ma il grande beneficio che potrebbe scaturire dall'operazione di fusione, sarà quello derivante dall'allineamento della voce sconti e abbuoni su acquisti relativo alle specialità medicinali della Fcc con la Pluriservizi che a regime, potrebbe essere prudenzialmente valutato in circa 10.000 euro.

Inoltre da una gestione comune, sotto un unico strumento societario e mediante l'acquisto di prodotti medicinali attraverso un unico bando si potranno conseguire migliori condizioni economiche al momento per circa 25.000 euro, in quanto la stazione appaltante diventerebbe unica.

GESTIONE DEL PERSONALE

Da ultimo, ma non per questo meno importante, c'è l'aspetto che riguarda la gestione del personale. Attraverso un unico strumento societario potrà essere ottimizzata la gestione delle risorse umane sui due punti vendita, Crocette e Centro, anche mediante intercambio di personale, valutabile in circa 10.000 euro annui.

Infine si rimane in attesa della sistemazione della posizione del dipendente messo a riposo per il quale sono tati utilizzando i benefici previsti dalla normativa.



COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA



Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
SENATORI DOTT. CLAUDIO

IL PRESIDENTE
ADAMO HENRY



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Informatico di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 1 APR. 2015 sensi dell'art. 124 del TUEL 18.8.2000 n. 267.

Castelfidardo li 1 APR. 2015

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. FRANCESCO MARIA NOCELLI

ESECUTIVITA'
1 APR. 2015

La presente deliberazione, diverrà esecutiva il trascorsi 10 giorni dalla data su indicata di inizio pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 c. 3 del TUEL n. 267/2000.

Castelfidardo li 1 APR. 2015



IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. FRANCESCO MARIA NOCELLI

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del TUEL n. 267/2000 e pubblicata in data.....

Castelfidardo li

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. FRANCESCO MARIA NOCELLI

Att. 2)

Sent. n. 91/2014 pubbl. il 28/06/2014

N. R.G. PREFALL.123/2014

N. 91/14 SENTENZA
N. 89/14 REG. GEN.
N. 190/14 CRONOLOGICO
N. 100/14 REPERTORIO



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Ancona

SEZIONE II CIVILE

riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Francesca Miconi

Presidente

dott. Francesca Ercolini

Giudice

dott. Simone Romito

Giudice Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento per la dichiarazione di fallimento iscritto ai nn. r.g. 123/2014 – 172/2014 – 160/2014
– 238/2014

PROMOSSO DA

UNICREDIT S.P.A. (C.F. 00348170101), con il patrocinio dell'avv. **ANDREANI ANDREA**,
elettivamente domiciliato in **PIAZZA J.F. KENNEDY, 13 60100 ANCONA**, presso il difensore avv.
ANDREANI ANDREA

pagina 1 di 15

Firmato Da: PAOLETTI MAURA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 8cfa4 - Firmato Da: MICONI FRANCESCA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ead43 - Firmato Da: ROMITO SIMONE Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: cfb93



CO.IM. S.R.L. IN CONCORDATO PREVENTIVO (C.F. 01480370426), con il patrocinio dell'avv. GIANTOMASSI RENZO, elettivamente domiciliato in VIA GRAMSCI 31 60035 JESI, presso il difensore avv. GIANTOMASSI RENZO

3T SRL COSTRUZIONI EDILI (C.F. 02068410428), con il patrocinio dell'avv. ROSSOLINI ANDREA, elettivamente domiciliato in VIA CAVOUR N 2 60015 FALCONARA MARITTIMA, presso il difensore avv. ROSSOLINI ANDREA

RICORRENTI

CONTRO

SIC 1 - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (C.F. 02260720426) con il patrocinio dell'avv. CASALI MICHELE, elettivamente domiciliata VIA CSTELFIDARDO N. 7/A 60035 JESI, presso il difensore avv. CASALI MICHELE

RESISTENTE

Il Tribunale, letti i ricorsi per la dichiarazione di fallimento presentati da Unicredit SpA, da COIM srl in concordato preventivo e da 3T srl Costruzioni Edili nei confronti della Sic 1 s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Chiaravalle (AN), via Lumumba n. 42/F, C.F. 02260720426, iscritta al Registro delle Imprese al REA n. AN-173488, ed avente ad oggetto l'espletamento, in regime di in house providing, di prestazione di servizi, consulenza ed organizzazione nei settori: servizi di ottimizzazione, mediante fornitura di consulenza, progettazione, ottimizzazione



delle reti e fornitura impianti, gestione e realizzazione di appalti pubblici, di opere pubbliche, energie rinnovabili in genere, consulenze su bandi per ottenimento di fondi pubblici, informatica, comunicazione, formazione, predisposizione software, progettazione e realizzazione di sistemi di sicurezza, ztl, barriere mobili, semafori intelligenti ed apparecchiature per la sicurezza urbana, nonché altri; osserva quanto segue.

Anzitutto, i crediti vantati dalle parti procedenti (€ 493.467,69 per Unicredit, € 24.644,14 per 3T srl Costruzioni Edili, € 66.241,00 per COIM srl in concordato preventivo) sono stati riconosciuti con titoli di formazione giudiziale (decreti ingiuntivi) e non sono stati fatti oggetto di contestazioni da parte della società debitrice, dovendosi quindi ritenere che i procedenti siano soggetti legittimati a chiedere il fallimento della Sic 1 srl.

Questa ha però eccepito di essere una società c.d. "in house", costituita da 89 Comuni compresi nell'ambito provinciale, e di essere quindi società sostanzialmente pubblica, esentata da fallimento in base al disposto dell'art. 1 L.F. (a mente del quale "sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano un'attività commerciale, esclusi gli enti pubblici").

Occorre quindi, a fronte di tale eccezione:

- a) verificare se la Sic 1 srl sia realmente società "in house";
- b) in caso di risposta affermativa, verificare se tale tipo di società sia assoggettabile a fallimento.

Il c.d. "in house providing" è un modello organizzativo dei servizi pubblici, mediante il quale gli Enti Pubblici possono gestire gli stessi ricorrendo ad affidamento c.d. "diretto" a società costituite allo scopo, senza ricorrere al libero mercato e senza dover quindi procedere a scelta dell'affidatario con procedure ad evidenza pubblica; modello riconosciuto per la prima volta dalla sentenza della Corte di



Firmato Da: PAOLETTI MAURA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 8cfa4 - Firmato Da: MICONI FRANCESCA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ead43 - Firmato Da: ROMITO SIMONE Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: cbb93

Giustizia Europea nella sentenza "Teckal" del 18/11/1999, pronunciata in causa C-107/98. In tale arresto, la Corte del Lussemburgo chiarì che l'affidamento diretto del servizio ad entità giuridicamente distinta dall'Ente Pubblico potesse avvenire alle seguenti condizioni:

- 1) che l'amministrazione eserciti sul soggetto affidatario un controllo analogo a quello esercitato sui propri organi;
- 2) che il soggetto affidatario svolga la parte più importante della propria attività con l'amministrazione (o le amministrazioni) che lo controllano.

Alla base dell'istituto dell'*in house*, vi è una nozione sostanziale di contratto. La Corte di Giustizia ha avuto modo di chiarire che la nozione di contratto implica l'esistenza di una relazione intersoggettiva, implica cioè l'esistenza di almeno due soggetti che siano sostanzialmente distinti; non c'è pertanto contratto (e non si applicheranno allora le regole comunitarie a tutela della concorrenza nella scelta del contraente), laddove l'Amministrazione si rivolga, per reperire una determinata prestazione, ad un soggetto che, pur essendo formalmente dotato di personalità giuridica diversa dall'Amministrazione, è sottoposto tuttavia ad un controllo gerarchico così intenso da parte dell'Ente che può essere assimilato al controllo che l'Amministrazione esercita sulle proprie strutture interne. In presenza di tali condizioni, quindi, non c'è contratto perché manca una relazione intersoggettiva. C'è al contrario un rapporto organico (o di delegazione interorganica), venendo a mancare la qualità di terzo in capo al soggetto affidatario.

Il legislatore italiano, adeguandosi a tale pronuncia della CGE, ha provveduto a recepire l'istituto nell'ordinamento interno, introducendo (con l'art. 14 del d.l. 269/2003) l'art. 113 comma 5 lett. c) del DPR 270/2000, c.d. Testo Unico Enti Locali (norma che detta le medesime regole sopra riportate per l'affidamento diretto di servizi pubblici locali a rilevanza economica).



Firmato Da: PAOLETTI MAURA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: bcl64 - Firmato Da: MICONI FRANCESCA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ead43 - Firmato Da: ROMITO SIMONE Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1493

Anche la giurisprudenza interna, formatasi sulla scorta della sentenza Teckal, ha provveduto a delineare nello specifico l'istituto in discorso; così, il Consiglio di Stato ha stabilito che, ove la società "in house" sia partecipata da più Enti Pubblici, l'attività di controllo deve essere esercitata dagli stessi collettivamente (Cons. Stato sez. VI 6/5/2002 n. 2418), e che l'amministrazione o le amministrazioni che controllano la società affidataria devono esercitare sulla stessa un potere di direzione, coordinamento e supervisione dell'attività, tale da non consentire alla controllata alcuna autonomia decisionale in relazione ai più importanti atti di gestione (Cons. Stato, ord. n. 2316 del 22/4/2004).

La CGE, tornando sull'istituto, ha poi avuto modo di precisare:

- che il controllo della società affidataria del servizio non deve avvenire tramite una holding (v. sentenza Stadt Halle dell'11/1/2005, in causa C-26/03, e sentenza Carbotermo dell'11 maggio 2006, in causa C-340/04);
- che non è possibile l'affidamento diretto del servizio alla società partecipata ogni volta in cui questa sia partecipata anche da soggetti privati (sentenza Co.Na.Me. del 21/7/2005, in causa C-231/03);
- che costituisce indice negativo della praticabilità del controllo analogo sulla società affidataria del servizio l'apertura obbligatoria della stessa al capitale privato (sentenza Parking Brixen del 13/10/2005, in causa C-458/03).

Venendo quindi al caso di specie, si deve rilevare:

- che la società debitrice è partecipata solo da Enti locali e, più precisamente, da 89 Comuni della provincia di Ancona (non vi è quindi partecipazione di soggetti privati);
- che la società debitrice svolge, secondo le previsioni statutarie, la propria attività tramite affidamento diretto dei servizi da parte degli Enti locali soci, secondo il modello "in house";



Firmato Da: PAOLETTI MAURA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 8c1a4 - Firmato Da: MICONI FRANCESCA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ead63 - Firmato Da: ROMITO SIMONE Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b93

- che la Sic 1 srl è sottoposta, secondo le disposizioni di cui all'art. 28 bis dello Statuto, al controllo, da parte del c.d. Organismo Intercomunale di Coordinamento (O.I.C., formato dal Sindaco di ogni Ente socio o da un suo delegato), dei seguenti ambiti della vita sociale: i) nomina e revoca degli amministratori (di competenza dell'O.I.C.); ii) nomina del collegio sindacale (di competenza dell'O.I.C.); iii) operazioni societarie che comportino rilevanti modifiche agli equilibri economico-finanziari, alle modalità di gestione operativa, ovvero alla dimensione attuale e prospettica dell'organismo societario; iv) programma o piano industriale; v) piano pluriennale degli investimenti e delle relative fonti di finanziamento; vi) budget di esercizio e degli investimenti; ciò al fine di espletare il controllo analogo previsto per le società "in house", come previsto dallo stesso art. 28 bis;

- che la Sic 1 srl ha ad oggetto l'espletamento dei servizi prima citati su affidamento diretto degli stessi da parte degli Enti locali partecipanti, o anche con Enti Pubblici Nazionali e locali, con strutture produttive e di servizio territoriali, nazionali ed internazionali, mediante specifiche convenzioni.

Si può quindi affermare che la Sic 1 srl sia società "in house", posto che è integralmente partecipata da Enti Pubblici, senza previsione di apertura del capitale a soggetti privati, Enti Pubblici che svolgono, mediante l'O.I.C., un preciso controllo diretto sui più importanti atti di gestione, e deve presumersi che svolge la parte più importante della propria attività con gli stessi soci; infatti, sebbene, come si è appena visto, sia prevista per Statuto la possibilità, per la società debitrice, di svolgere servizi anche per conto di soggetti terzi, non risultano agli atti elementi che possano portare a ritenere che vi sia prevalenza quantitativa o qualitativa dell'attività svolta in favore di questi ultimi (più precisamente, dalla lettura delle note integrative al bilancio non è possibile comprendere se detta attività "verso l'esterno" sia stata effettivamente resa).



Ciò posto, come premesso occorre verificare se la società debitrice sia assoggettabile a fallimento o se goda dell'esenzione prevista dall'art. 1 L.F. per gli Enti Pubblici.

La Corte di Cassazione non ha ancora avuto modo di pronunciarsi sul punto; però, con le sentenze n. 21991 del 6/12/2012 e n. 22209 del 27/9/2013 ha espresso degli importanti principi nella materia, del tutto simile quella in esame, della fallibilità delle società a capitale misto, pubblico-privato.

Con la sentenza n. 21991/2012 la Suprema Corte ha stabilito che:

- le società costituite nelle forme previste dal codice civile ed aventi ad oggetto un'attività commerciale sono assoggettabili a fallimento, indipendentemente dall'effettivo esercizio di una siffatta attività, in quanto esse acquistano la qualità di imprenditore commerciale dal momento della loro costituzione, non dall'inizio del concreto esercizio dell'attività d'impresa, al contrario di quanto avviene per l'imprenditore commerciale individuale;

- ai fini dell'esclusione di una società mista dal fallimento, non è di per sé rilevante la soggezione al potere di vigilanza e di controllo pubblico, che consista nella verifica della correttezza dell'espletamento del servizio comunale svolto, riguardando la vigilanza, pertanto, l'attività operativa della società nei suoi rapporti con l'ente locale o con lo Stato, non nei suoi rapporti con i terzi e le responsabilità che ne derivano.

La S.C. ha poi avuto modo di tornare sull'argomento e di specificare detti principi con la sentenza n. 22209/2013 (pronunciata con riferimento alla problematica della fallibilità di una società a partecipazione pubblica prevalente, cui era stata affidata, in concessione, la realizzazione e la gestione di un impianto per lo stoccaggio e lo smaltimento di rifiuti solidi urbani).

La Cassazione ha osservato che:



Firmato Da: PAOLETTI MAURA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 8cfa4 - Firmato Da: MICONI FRANCESCA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ead33 - Firmato Da: ROMITO SIMONE Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: cfb33

- pur se negli anni specifiche normative di settore hanno attratto nella sfera del diritto pubblico anche soggetti formalmente di diritto privato, ciò non toglie che, a tutti gli effetti diversi da quelli di cui alle normative in discorso, tali soggetti continuano a soggiacere alla disciplina privatistica;

- la tesi secondo la quale vi sono società private partecipate da Enti Pubblici che hanno sostanziale natura giuridica pubblica, desumibile da alcuni indici, non si concilia con il disposto dell'art. 4 della l. n. 70/1975, secondo il quale "nessun nuovo ente pubblico può essere istituito o riconosciuto se non per legge" (se non da una espressa disposizione di legge, quantomeno da un quadro normativo di riferimento chiaro ed univoco);

- eventuali norme speciali che siano volte a regolare la costituzione della società, la partecipazione pubblica al capitale e la designazione dei suoi organi non incidono sul modo in cui essa opera sul mercato (con strumenti puramente privatistici) né può far venire meno le ragioni di tutela dell'affidamento dei terzi contraenti contemplate dalle norme di diritto privato;

- anche lo svolgimento di funzione pubblica da parte della società a partecipazione mista non può impedire il suo fallimento, in virtù del principio di necessità e di continuazione dell'attività amministrativa, posto che ai fini dell'applicazione dello statuto dell'imprenditore commerciale non è il tipo di attività esercitata, ma la natura del soggetto, e posto che, in caso di intervenuto fallimento, ben potrebbe l'Ente Pubblico partecipante affidare a terzi la medesima funzione o ben potrebbero il Tribunale o il Giudice delegato autorizzare l'esercizio provvisorio dell'attività, ai sensi dell'art. 104 L.F..

La Suprema Corte ha quindi statuito che *"in tema di società partecipate dagli enti locali, la scelta del legislatore di consentire l'esercizio di determinate attività a società di capitali, e dunque di perseguire l'interesse pubblico attraverso lo strumento privatistico, comporta che queste assumano i rischi*



connessi alla loro insolvenza, pena la violazione dei principi di uguaglianza e di affidamento dei soggetti che con esse entrano in rapporto ed attesa la necessità del rispetto delle regole della concorrenza, che impone parità di trattamento tra quanti operano all'interno di uno stesso mercato con identiche forme e medesime modalità” (Cass. n. 22209/2013).

I principi di diritto enunciati dalla Cassazione nelle sentenze appena citate sono applicabili, ad avviso di questo Tribunale, anche alle società “in house”, quale è la Sic 1 srl.

Se, infatti, la Suprema Corte ha attribuito rilevanza, ai fini della fallibilità, alla veste formale del soggetto debitore, ovvero quella di società di capitali, ed ha limitato la possibile rilevanza pubblicistica data ad esso da normative speciali al singolo peculiare settore e fine preso in considerazione, si deve osservare:

- che i soggetti “in house” sono costituiti normalmente in forma di società di capitali; nel caso di specie, di società a responsabilità limitata;
- che in tale forma operano sul mercato (con atti non costituenti espressione di supremazia pubblicistica ma aventi comune natura privatistica);
- che le problematiche affrontate dalla Corte di Giustizia Europea e dal legislatore interno riguardano un preciso ambito per così dire “settoriale”, ovvero quello del rapporto intersoggettivo con l'Ente Pubblico controllante, ed al fine di stabilire se l'affidamento del pubblico servizio a rilevanza economica possa essere affidato in modo diretto o con procedure di evidenza pubblica, per tutelare la libera concorrenza;
- che, come osservato nella sentenza n. 22209/2013 della S.C., laddove si addivenga al fallimento della “in house”, il servizio ad essa affidato direttamente può essere diversamente affidato o proseguito dalla curatela in corso di procedura.



Esaminando poi nello specifico il caso della Sic 1 srl, si deve osservare che problemi di interruzione di pubblico servizio neppure si pongono in concreto, dal momento che l'oggetto della sua attività è costituito da una serie di servizi aventi natura commerciale e con natura meramente ancillare all'attività degli Enti partecipanti, ovvero sostanzialmente da servizi consulenziali (ancora più concretamente, si deve osservare che, come si vedrà anche in proseguo, l'attività della Sic 1 srl pare essere cessata, stante l'irreperibilità presso la sede sociale, non ponendosi *a fortiori* problematiche di possibile interruzione dell'attività prestata in favore delle amministrazioni pubbliche).

Le conclusioni cui perviene questo collegio sono state peraltro raggiunte anche da altre corti di merito; si vedano Tribunale di Pescara, decreto del 14/1/2014, e Tribunale di Modena, decreto del 10/1/2014 (presidente estensore Zanichelli), entrambe pubblicate sul sito web www.ilcaso.it.

Le pronunce da ultimo citate (che hanno affrontato la problematica dell'ammissibilità alla procedura di concordato preventivo di società "in house" e quindi la problematica della loro fallibilità, come nel caso in esame) hanno preso spunto dagli arresti di legittimità sopra citati.

In particolare, però, il decreto del Tribunale di Modena ha affrontato la questione in trattazione anche alla luce del *dictum* di Cass. SS.UU. n. 26283 del 25/11/2013, secondo la quale vi è la *"impossibilità di individuare nella società [in house; N.d.R.] un centro di interessi davvero distinto rispetto all'ente pubblico che la ha costituita e per il quale essa opera"*, così che *"il velo che normalmente nasconde il socio dietro la società è dunque squarciato: la distinzione tra socio (pubblico) e società (in house) non si realizza più in termini di alterità soggettiva"*. La curia emiliana ha evidenziato che le considerazioni svolte dalla Suprema Corte nella pronuncia a Sezioni Unite hanno riguardato problematica diversa da quella che ci occupa, ovvero quella della giurisdizione sull'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori di tali società (giurisdizione attribuita alla Corte dei Conti); la decisione della



Cassazione, secondo il Tribunale di Modena, ha avuto valenza "settoriale", *"avendo considerato le caratteristiche peculiari di tali società non sotto un profilo generale attinente alla loro natura ma con riferimento a quegli aspetti che attengono al rapporto tra eterodirezione e autonomia degli amministratori, da un lato, e tra destinazione del patrimonio della società e finalità perseguite dall'ente partecipante dall'altro, al limitato fine di individuare elementi per un criterio di ripartizione della giurisdizione in tema di responsabilità degli amministratori"*. Questo Tribunale condivide dette considerazioni, in quanto in linea con il principio espresso da Cass. n. 22209/2013, ovvero che le società private ben possono entrare in considerazione nel mondo del diritto pubblico in modo "frammentario", ovvero per finalità ed effetti delimitati, laddove ad ogni altro effetto queste restano assoggettate alla disciplina privatistica.

In conclusione, questo collegio ritiene che le società della tipologia "in house" e, nello specifico, la Sic I srl, non godano dell'esenzione dalla fallibilità garantita dall'art. 1 L.F. agli Enti Pubblici, dovendosi a tal fine considerare ordinarie società commerciali.

Ciò posto, si deve osservare che, ai sensi dell'art. 1 L.F. riformato, sono soggetti alle disposizioni sul fallimento gli imprenditori che esercitano un'attività commerciale, esclusi gli enti pubblici, laddove, come previsto dal secondo comma, non sono soggetti al fallimento gli imprenditori che dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti: *"a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila; b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non*



superiore ad euro duecentomila; c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila”.

Nella nuova formulazione dell'art.1 L.F. è quindi espresso e specifico onere della parte debitrice fornire prova della mancanza dei requisiti per essere assoggettato a fallimento, dimostrando il possesso congiunto degli elementi di cui alle lettere a), b) e c) della norma suddetta.

Nel caso di specie:

- la Sic 1 srl ha prodotto i soli bilanci per il 2011 e per il 2012, e non il bilancio per il 2013, che risulta non solo non depositato, ma neppure redatto (si veda la dichiarazione del commercialista dott. Gino Manoni, prodotta dalla stessa debitrice come doc. 4, dalla quale risulta che questi non ha neppure ricevuto incarico di predisporre tale atto); non essendovi quindi prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità in tutto il triennio di interesse;

- l'insieme dei soli debiti in forza dei quali si procede in questa sede è in ogni caso incompatibile con il requisito di cui alla lettera c), posto che la loro somma supera gli euro 500.000,00.

Si deve quindi concludere che la Sic 1 srl sia imprenditore commerciale suscettibile di declaratoria di fallimento.

Passando quindi al profilo dell'insolvenza, questo Tribunale ritiene che la stessa sia manifesta, in quanto:

a) la Sic 1, negli anni 2011 e 2012, ha chiuso gli esercizi con considerevoli perdite (euro 872.033,00 nel 2012 ed euro 2.566.601,00 nel 2011);

b) la debitrice non risulta aver provveduto ad offrire pagamenti, quantomeno parziali, delle ingenti e considerevoli posizioni creditorie in forza delle quali si procede (che, si ricorda, sono complessivamente superiori ad euro 500.000,00), dovendosi quindi presumere che non sia in grado di reperire le risorse per provvedere alla soddisfazione dei propri creditori;

c) come risulta dal verbale di pignoramento tentato dalla creditrice Unicredit (v. doc. 5 Unicredit SpA)



la società non risulta più reperibile presso la sua sede;

d) come si è detto appena sopra, l'ultimo bilancio non solo non è stato depositato, ma neppure redatto.

Riscontrato poi che dall'istruttoria prefallimentare è stato accertato il superamento della soglia di cui all'ultimo comma, art. 15 L.F. (i crediti dei ricorrenti infatti superano ampiamente gli € 30.000,00 previsti da tale norma), si ritiene che sussistano tutti i presupposti per la dichiarazione di fallimento della Sic 1 srl.

P.Q.M.

Il Tribunale di Ancona, nella composizione indicata in epigrafe,

visti gli artt. 1, 5, 9, 15, 16, 18 e ss. L.F.

DICHIARA

il fallimento di **Sic 1 s.r.l.**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Chiaravalle (AN), via Lumumba n. 42/F, C.F. 02260720426, iscritta al Registro delle Imprese al REA n. AN-173488.

NOMINA

Giudice Delegato il **Dott. Simone Romito** e Curatore la **dott.ssa Donatella Tarsi**, individuata in base alle caratteristiche ed attitudini professionali insite nella predetta iscrizione ed adeguate alle caratteristiche della procedura prevedibili in base ai dati sin qui acquisiti.

ORDINA

al legale rappresentante della fallita di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, se non già depositati nel corso della istruttoria, nella Cancelleria fallimentare di questo Tribunale

DISPONE

che il curatore proceda, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, all'immediata apposizione dei sigilli su tutti i beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa nonché



Firmato Da: PAOLETTI MAURA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 8c1e4 - Firmato Da: MICONI FRANCESCA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ead43 - Firmato Da: ROMITO SIMONE Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: cb93

su tutti gli altri beni della società fallita, ovunque essi si trovino, a norma dell'art. 84 della legge fallimentare e che, non appena possibile, rediga l'inventario a norma dell'art. 87 L.F.

FISSA

l'udienza per l'esame dello stato passivo, il giorno **18/11/2014 ore 10.00**, davanti al predetto Giudice Delegato, nella stanza posta al piano secondo, torre A, del Palazzo di Giustizia di Ancona, Corso Mazzini 95

ASSEGNA

ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali su cose in possesso del fallito, termine perentorio fino a trenta giorni prima della data dell'udienza di cui sopra per la presentazione delle domande di ammissione al passivo dei crediti e di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, avvisando che le domande presentate dopo la scadenza del suddetto termine ed entro dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo (termine che non vi è ragione di prorogare) verranno trattate come domande tardive a norma dell'art.101 L.F.

DISPONE

che la presente sentenza sia notificata, comunicata e pubblicata in conformità a quanto previsto dall'art. 17 L.F. a cura della Cancelleria.

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 19/6/2014

Il Presidente

Dott.ssa Francesca Miconi

Il Giudice relatore

Dott. Simone Romito



Firmato Da: PAOLETTI MAURIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 8c1a4 - Firmato Da: MICONI FRANCESCA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: eed63 - Firmato Da: ROMITO SIMONE Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b93

Sent. n. 91/2014 pubbl. il 28/06/2014



Firmato Da: PAOLETTI MAURA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 8cfa4 - Firmato Da: MICONI FRANCESCA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ead43 - Firmato Da: ROMITO SIMONE Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1f14



COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA

Al. 3)

RACCOMANDATA A.R.

COMUNE DI CASTELFIDARDO	
Prot. 787	Data 15 GEN. 2016
Cat. 1 Cl. 1	Fasc. 2

Gent.mo Dott.
CARLO VOLPE
n.q. di Sindaco della Anconambiente S.p.a.
Viale del Commercio 27
60127 ANCONA

Gent.mo Dott.
PIERGIORGIO DINI
n.q. di Sindaco della Anconambiente S.p.a.
Viale del Commercio 27
60127 ANCONA

Gent.mo Dott.
MAURO UFFIZIALETTI
n.q. di Sindaco della Anconambiente S.p.a.
Viale del Commercio 27
60127 ANCONA

e.p.c. Spett.le
Anconambiente S.p.a
Viale del Commercio 27
60127 ANCONA

Oggetto : Richiesta convocazione assemblea dei soci per approvazione provvedimento di cessazione partecipazione.

Spett.le Collegio Sindacale,

la presente con riferimento alla partecipazione detenuta dallo scrivente comune in seno alla Anconambiente S.p.a., per rappresentare e richiedere quanto in appresso.

Il Comune di Castelfidardo, con atto di Consiglio Comunale n. 47 del 16.7.2013, ha deliberato la totale dismissione della quota di partecipazione detenuta nella predetta compagine, ritenendola *"non strettamente necessaria per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali"* ex art. 3 c. 27 legge 244/2007 e s.m.i.

Come noto, la legge di stabilità 2014 (L.n. 147/2013, comma 569) aveva previsto per la dismissione il termine del 31.12.2014, decorso il quale la partecipazione non alienata mediante procedura ad evidenza pubblica *"cessa ad ogni effetto (...) entro dodici mesi"*



COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA



successivi alla cessazione la società liquida in denaro il valore della quota al socio cessato" in base ai criteri stabiliti dal codice civile.

Il Comune di Castelfidardo ha quindi regolarmente svolto la procedura ad evidenza pubblica per il tentativo di alienazione senza tuttavia alcun esito.

Pertanto, con nota del 20.11.2014, lo scrivente Comune ha notificato alla Anconambiente S.p.a. la volontà di avvalersi delle sopracitate disposizioni e la cessazione della partecipazione, evidenziando al contempo l'avvio della procedura di gara per l'affidamento del servizio di igiene urbana nel territorio comunale.

Per l'effetto, lo scrivente Comune ha invitato la società alla liquidazione della partecipazione (doc. n. 1).

Nessuna replica è tuttavia pervenuta, né tantomeno l'organo amministrativo ha provveduto alla comunicazione del valore della partecipazione ex art. 2437 ter comma II cod.civ., né - infine - il controvalore è mai stato corrisposto al socio uscente.

Nelle more, il D.L. 78/2015, per come convertito in L. n. 125/2015 ha previsto l'introduzione del comma 569 bis alla predetta L. n. 147/2013, assumendo che "l'approvazione del provvedimento di cessazione della partecipazione societaria appartiene, in ogni caso, all'assemblea dei soci", fermo restando che qualunque determinazione assunta dagli organi sociali in contrasto con le determinazioni contenute nel piano operativo di razionalizzazione reso dall'Ente è nulla ed inefficace.

In altre parole, a seguito dell'intercorsa modifica, si è resa necessaria la convocazione di una assemblea dei soci avente ad oggetto la mera ratifica il provvedimento di cessazione.

Nonostante tale espressa disposizione normativa, l'organo amministrativo non ha provveduto alla necessaria convocazione, ancorché a conoscenza delle determinazioni assunte dal Comune di Castelfidardo.

Lo scrivente Comune ha allora provveduto con nota del 29.12.2015 a sollecitare detta "presa d'atto da parte degli organi sociali competenti" con il conseguente rimborso della partecipazione (doc. n. 2).

A dispetto dell'evidente urgenza della questione, anche in questo caso nessuna replica è pervenuta dagli amministratori né, tantomeno, alcuna convocazione è stata diramata.

Premesso allora che ai sensi dell'art. 2406 cod.civ. il Collegio Sindacale ha potere di convocazione dell'assemblea dei soci qualora gli amministratori non vi provvedano, e ferme le responsabilità dell'organo gestorio ex art. 2631 cod.civ. per omessa convocazione, con la presente il Comune di Castelfidardo



COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA

chiede

che il Collegio Sindacale Voglia convocare ex art. 2406 cod.civ. senza ritardo l'assemblea dei soci della Anconambiente S.p.a., con il seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione del provvedimento di cessazione della partecipazione societaria detenuta dal Comune di Castelfidardo ex L.n. 147/2013 comma 569 bis;
- 2) Varie ed eventuali.

Lo scrivente Comune ribadisce inoltre, una volta intercorsa la predetta approvazione, la richiesta di liquidazione della partecipazione secondo i criteri previsti dalle vigenti disposizioni.

In attesa di un sollecito riscontro si inviano distinti saluti.

Castelfidardo, 15 gennaio 2016



IL SINDACO
Mirco Soprani

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Mirco Soprani', written over the printed name.

24 FEB. 2016

Prot. 3748
7.3.2016

All. 4)

Spett.le
COMUNE DI CASTELFIDARDO

Rif.

1606

Prot. n.

Trasmessa via PEC


Oggetto: Vs richiesta liquidazione azioni Anconambiente del 15/01/2016 acquisita al protocollo aziendale al n. 524/16.

Richiamata la Vs nota in oggetto, con la presente siamo a comunicare che il Consiglio di Amministrazione nella seduta 15/02/2016, sentito il Collegio Sindacale, ha stabilito di portare all'attenzione della prossima Assemblea dei Soci la riduzione del capitale sociale e di adottare tutti i provvedimenti necessari alla cessazione della qualità di Socio del Comune di Castelfidardo in Anconambiente ed al rimborso del valore delle azioni possedute.

Tanto si doveva.

Si inviano cordiali saluti.

Il Presidente
Dott. Antonio Gilto



MANIPOLATO SI CARTA RICCIATA



COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA

Acc. 5)

RACCOMANDATA A.R.

Gent.mo Dott. DANIELE CAPECCI
n.q. di Sindaco della Meccano S.p.a.
Via G. Cesarini 1 - Loc. Campo dell'Olmo
60044 Fabriano

COMUNE DI CASTELFIDARDO	
Prot. 786	Data 15 GEN. 2016
Cat. 1 Cl. IX Fasc. 2	

Gent.mo Dott. MASSIMO BORIA
n.q. di Sindaco della Meccano S.p.a.
Via G. Cesarini 1 - Loc. Campo dell'Olmo
60044 Fabriano

Gent.mo Dott. GIUSEPPE GORO
n.q. di Sindaco della Meccano S.p.a.
Via G. Cesarini 1 - Loc. Campo dell'Olmo
60044 Fabriano

e, p.c. Spett.le MECCANO S.p.a
Via G. Cesarini 1 - Loc. Campo dell'Olmo
60044 Fabriano

Oggetto : Richiesta convocazione assemblea dei soci per approvazione provvedimento di cessazione partecipazione.

Spett.le Collegio Sindacale,

la presente con riferimento alla partecipazione detenuta dallo scrivente comune in seno alla Meccano S.p.a., per rappresentare e richiedere quanto in appresso.

Il Comune di Castelfidardo, con atto di Consiglio Comunale n. 47 del 16.7.2013, ha deliberato la totale dismissione della quota di partecipazione detenuta nella predetta compagine, ritenendola *"non strettamente necessaria per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali"* ex art. 3 c. 27 legge 244/2007 e s.m.i.

Come noto, la legge di stabilità 2014 (L. n. 147/2013, comma 569) aveva previsto per la dismissione il termine del 31.12.2014, decorso il quale la partecipazione non alienata mediante procedura ad evidenza pubblica *"cessa ad ogni effetto (...) entro dodici mesi successivi alla cessazione la società liquida in denaro il valore della quota al socio cessato"* in base ai criteri stabiliti dal codice civile.

Il Comune di Castelfidardo ha quindi regolarmente svolto la procedura ad evidenza pubblica per il tentativo di alienazione senza tuttavia alcun esito.



Pertanto, con nota del 10.9.2014, lo scrivente Comune ha notificato alla Meccano S.p.a. l'intenzione di avvalersi delle sopracitate disposizioni e la cessazione della partecipazione ed ha, per l'effetto, inoltrato alla società formale istanza liquidazione della partecipazione (**doc. n. 1**).

Nessuna replica è tuttavia pervenuta, né tantomeno l'organo amministrativo ha provveduto alla comunicazione del valore della partecipazione ex art. 2437 ter comma II cod.civ., né - infine - il controvalore è mai stato corrisposto al socio uscente.

Nelle more, il D.L. 78/2015, per come convertito in L.n. 125/2015, ha previsto l'introduzione del comma 569 bis alla predetta L.n. 147/2013, assumendo che *"l'approvazione del provvedimento di cessazione della partecipazione societaria appartiene, in ogni caso, all'assemblea dei soci"*, fermo restando che **qualunque determinazione assunta dagli organi sociali in contrasto con le determinazioni contenute nel piano operativo di razionalizzazione reso dall'Ente è nulla ed inefficace**.

In altre parole, a seguito dell'intercorsa modifica, si è resa necessaria la convocazione di una assemblea dei soci avente ad oggetto la mera ratifica il provvedimento di cessazione.

Nonostante tale espressa disposizione normativa, l'organo amministrativo non ha provveduto alla necessaria convocazione, ancorché a conoscenza delle determinazioni assunte dal Comune di Castelfidardo.

Lo scrivente Comune ha allora provveduto con nota del 29.12.2015 a sollecitare detta *"presa d'atto da parte degli organi sociali competenti"* con il conseguente rimborso della partecipazione (**doc. n. 2**).

A dispetto dell'evidente urgenza della questione, anche in questo caso nessuna replica è pervenuta dagli amministratori né, tantomeno, alcuna convocazione è stata diramata.

Premesso allora che ai sensi dell'art. 2406 cod.civ. il Collegio Sindacale ha potere di convocazione dell'assemblea dei soci qualora gli amministratori non vi provvedano, e ferme le responsabilità dell'organo gestorio ex art. 2631 cod.civ. per omessa convocazione, con la presente il Comune di Castelfidardo

chiede

che il Collegio Sindacale Voglia convocare ex art. 2406 cod.civ. senza ritardo l'assemblea dei soci della Meccano S.p.a., con il seguente ordine del giorno:



1) Approvazione del provvedimento di cessazione della partecipazione societaria detenuta dal Comune di Castelfidardo ex L. n. 147/2013 comma 569 bis;

2) Varie ed eventuali.

Lo scrivente Comune ribadisce inoltre, una volta intercorsa la predetta approvazione, la richiesta di liquidazione della partecipazione secondo i criteri previsti dalle vigenti disposizioni.

In attesa di sollecito riscontro in merito si inviano distinti saluti.

Castelfidardo, 15 GEN. 2016

Qu



Il Sindaco
Mirco Soprani

Mirco Soprani

COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA

Raccomandata a.r.

15.11.6/10356/1 consegnato il 16.9.2014

COMUNE DI CASTELFIDARDO

0011903 - 11/09/2014
- C. 0100 - SARCH - P
1.9.2

MECCANO S.p.A.

Via G. Cerasani

Loc. Campo dell'Olmo

60044 FABRIANO

Spett.le Società,

Il Comune di Castelfidardo, con atto di Consiglio Comunale n. 47 del 16.07.2013, ha deliberato la totale dismissione della quota di partecipazione detenuta con riferimento a codesta Società, ritenendola "non strettamente necessaria per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali", ai sensi dell'art. 3, c. 27 e ss. della Legge 244/2007;

la Legge di Stabilità 2014 (Legge 147/2013), in particolare il comma 569, ha fissato il termine per la dismissione a fine anno 2014, "termine decorso il quale la partecipazione non alienata mediante procedura ad evidenza pubblica cessa ad ogni effetto, entro dodici mesi successivi alla cessazione la società liquido in denaro il valore della quota del socio cessato in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, 2° comma, Codice Civile";

la procedura ad evidenza pubblica per il tentativo di alienazione si è regolarmente svolta a seguito di determinazione a contrattare R.U. 980 del 19.06.2014, ancorchè con esito infruttuoso in relazione alla partecipazione in esame;


Tutto ciò premesso e considerato si COMUNICA:

1. la volontà dell'ente di avvalersi, risultandone ottemperati i relativi presupposti, delle disposizioni in materia di dismissione di partecipazioni societarie con particolare riguardo all'art. 1, comma 569 della Legge 147/2013;
2. la cessazione ad ogni effetto, alla data del 31/12/2014, della partecipazione societaria detenuta dal Comune di Castelfidardo con riferimento a codesta Società;
3. l'invito/diffida a provvedere quanto prima, e comunque non oltre i termini previsti dalla richiamata disposizione di cui all'art. 1, c. 569 Legge 147/2013, alla liquidazione in denaro al Comune di Castelfidardo del valore della quota attualmente detenuta, in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, 2° comma, Codice Civile.


Restando a disposizione per eventuali chiarimenti dovessero necessitare si inviano Distinti Saluti,

Castelfidardo, 10 SET, 2014

Il Responsabile del procedimento
Vice Segretario Generale
Dott. Claudio Senatori



Il Sindaco
Mirco Soprani



Prot. 21206 del 29.12.2015

COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA



Spett.le MECCANO SPA
Via G. Cerasani, 1 – Loc. Campo dell'Olmo

60044 FABRIANO

Pec: meccano.spa@legalmail.it

OGGETTO: Quota societaria Comune di Castelfidardo – sollecito liquidazione controvalore

Con riferimento alla nota prot. n. 11903 del 11.09.2014 (allegata in copia) con la quale si comunicava la volontà dell'ente relativa alla cessazione della partecipazione detenuta in codesta società ai sensi dell'art. 1, c. 569 della L. 147/2013, si sollecita la presa d'atto di tale decisione da parte degli organi sociali competenti ed il conseguente rimborso del controvalore della quota medesima.

In attesa di determinazioni in merito si inviano distinti saluti.

Castelfidardo 29 dicembre 2015



IL VICE SEGRETARIO
dott. Claudio Senatori



COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA

Att. 6)

Pi. 5571 10.4.2015

Spett.le Società per l'Acquedotto del Nera Spa
Via Ricci, 4
62100 Macerata

pec: info@pec.acquedottodelnera.com

Oggetto: piano di razionalizzazione delle società partecipate dall'Ente – art. 1, c. 611 e ss L. 190/2014 –
Comunicazione –

Si comunica che con atto di C.C. n. 21 del 31.03.2015 questo Ente ha provveduto ad approvare il piano di cui in oggetto.

Con riferimento alla partecipazione in codesta società è stata rilevata una incongruenza rispetto alle vigenti disposizioni normative per il fatto che il numero dei consiglieri di amministrazione risulta essere superiore al numero dei dipendenti.

In tal caso la richiamata disposizione prevede l'obbligo di cessazione della società stessa.

Considerata tuttavia la riconosciuta importanza del servizio svolto, anche per la comunità locale, si invita a provvedere quanto prima almeno ad una riduzione del numero dei consiglieri di amministrazione, in maniera tale che lo stesso risulti almeno non superiore al numero dei dipendenti.

In attesa di riscontro in merito alle decisioni che saranno adottate si inviano distinti saluti.

Castelfidardo 2 aprile 2015

IL VICE SEGRETARIO
Dott. Claudio Senatori



IL SINDACO
Mirco Soprani

All.: stralcio piano di razionalizzazione

Fiammetta Palmieri

All. 7)

Da: Pec - Società per l'acquedotto del Nera [info@pec.acquedottodelnera.com]
Inviato: giovedì 10 marzo 2016 18.20
A: comune.appignano@emarche.it; comune.belforte.mc@legalmail.it;
comune.caldarola.mc@legalmail.it; comune.montelupone.mc@legalmail.it;
comune.osimo@emarche.it; protocollo.comune.sanseverinomarche@pec.it;
comune.tolentino.mc@legalmail.it; protocollo@pec.comune.treia.mc.it;
comune.numana@emarche.it; comune.civitanovamarche.mc@legalmail.it;
comune.pollenza.mc@legalmail.it; comune.recanati@emarche.it;
comune.loreto@emarche.it; comune.potenzapicena@emarche.it;
comune.castelfidardo@pec.it; comune.portorecanati.mc@legalmail.it;
comune.morrovalle.mc@legalmail.it; comune@pec.comune.montefano.mc.it;
comune.montecosaro@emarche.it; comune.montecassiano@emarche.it;
comune.macerata@legalmail.it; comunecorridonia@pec.it;
segreteria.sindaco@comune.macerata.it
Oggetto: All'attenzione del Sig. Sindaco e Segretario comunale - Modifiche statuto testi raffrontati e commentati
Allegati: 2_Regolamento controllo analogo san spa 12.11.2015.doc; 3_Convenzione ex articolo 30_131115_GM.doc; proposta delibera CC introduzione in San controllo analogo SQ_9.11.2015 (2).doc; statuto_con_revisioni.pdf; statuto_raffrontato.doc



2_Regolamento controllo analog... 3_Convenzione ex articolo 30_1... proposta delibera CC introduzi... statuto_con_revisio ni.pdf statuto_raffrontato .doc

Ai soci della SAN Spa.

Visto l'approssimarsi del termine per l'approvazione del bilancio annuale, considerato il ritardo nell'approvazione del testo unico sulle partecipate da parte del Legislatore nazionale, che non permette di attendere oltre con l'elezione delle cariche sociali, si richiede alle S.V. di comunicare a questa Società se si è già proceduto ad approvare le modifiche allo statuto già inviate con email del 14/12/2015 di cui si riporta sotto copia.

Ove tale approvazione da parte del consiglio comunale non sia ancora avvenuta, si chiede di procedere in breve, in modo da poter eleggere il nuovo consiglio di amministrazione il prima possibile.

Si allegano anche per comodità i documenti già inviati in allegato con la suddetta mail.

Il presidente del Consiglio di Amministrazione

Ing. Roberto Marincioni.

Rj Post 5563/15
Arc. 8)



Castelfidardo, 20/01/2016

Pervenuto
all'Ufficio Protocollo
22 GEN 2016

Spett.le
Comune di Castelfidardo
Piazza Repubblica, 8
62022 CASTELFIDARDO (AN)

**Oggetto: Comunicazione decorrenza fusione per incorporazione della Farmacia
Comunale Centro S.r.l. nella Pluriservizi Fidardense S.r.l.**

Con la presente siamo a comunicare che in seguito alle verifiche effettuate, al fine di ottenere un risparmio di costi e di tempi la fusione per incorporazione della Farmacia Comunale Centro S.r.l. nella Pluriservizi Fidardense S.r.l. avverrà entro il primo trimestre 2016.

La decorrenza contabile e fiscale dell'operazione viene comunque confermata con data 01/01/2016, nel rispetto sostanziale della tempistica e degli obiettivi indicati dall'Amministrazione Comunale. Tutto ciò, al fine di utilizzare la situazione patrimoniale, economica e finanziaria del bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2015.

Distinti saluti.

*I. Letta
Dep.*

COMUNE DI CASTELFIDARDO

0001620 - 28/01/2016
- C C100 - SARCH - A
1.9.2

PLURISERVIZI FIDARDENSE S.R.L.
L'Amministratore Unico
David Cardella

All. 9)

COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA

P. 5565 10.4.2015

Spett.le SI MARCHE Soc. Coop. a r.l.
Via Don Bosco, 34
62100 MACERATA
pec: simarche@pec.apmgroup.it

e p.c. Spett.le ATO 3 Marche Centro
Galleria Scipione, 6
62100 MACERATA
pec: ato3marche@legalmail.it

OGGETTO: Piano di razionalizzazione delle società partecipate dall'Ente – art. 1, c. 611 e ss L. 190/2014 – Comunicazioni

Si comunica che con atto di C.C. n. 21 del 31.03.2015 questo Ente ha provveduto ad approvare il piano di cui in oggetto.

Con riferimento alla partecipazione in codesta società è stata rilevata una incongruenza rispetto alle vigenti disposizioni normative per il fatto che il numero dei Consiglieri di amministrazione risulta essere superiore al numero dei dipendenti.

In tal caso la richiamata disposizione prevede l'obbligo di cessazione della società stessa.

Considerato che questo Comune è parte della Compagine societaria e che le modalità gestionali, nonché gli affidamenti del servizio idrico integrato sono di competenza dell'Autorità d'Ambito si invita a ricercare soluzioni rispettose del dettato normativo – anche in ordine ai tempi di attuazione – nonché della efficace ed efficiente gestione del servizio per le comunità locali.

Si resta a disposizione per eventuali incontri che dovessero essere convocati in tal senso e si invia distinti saluti.

Castelfidardo 2 aprile 2015

IL VICE SEGRETARIO
Dott. Claudio Senatori



IL SINDACO
Mirco Soprani

All.: stralcio piano razionalizzazione



**Assemblea di Ambito Territoriale Ottimale n. 3
MARCHE CENTRO – MACERATA**

Prot. n. 147/2016

Macerata, 11 febbraio 2016

Ai Signori Sindaci dei Comuni di:

**Acquacanina
Appignano
Belforte del Chienti
Caldarola
Camporotondo di Fiastrone
Castelfidardo
Cessapalombo
Cingoli
Civitanova Marche
Corridonia
Fiastra
Filottrano
Loreto
Macerata
Montecassiano
Montecosaro
Montelupone
Morrovalle
Muccia
Numana
Osimo
Pieveterina
Pollenza
Porto Recanati
Potenza Picena
Recanati
San Severino Marche
Serrapetrona
Serravalle di Chienti
Sirolo
Tolentino
Treia**

Inoltro via PEC

Caro collega,

come concordato nell'ultima assemblea e nel successivo incontro del comitato di coordinamento abbiamo elaborato la delibera da portare quanto prima in Consiglio Comunale.

Il Direttore è a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Buona giornata.

Francesco Fiordomo

Oggetto: Gestione del servizio idrico integrato. ATO 3 "Marche Centro-Macerata".
Provvedimenti

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- il D.lgs. n. 152/2006 "*Norme in materia ambientale*" disciplina, tra l'altro, la gestione delle risorse idriche e del servizio idrico integrato per i profili che concernono la tutela dell'ambiente e della concorrenza e la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni del servizio idrico integrato e delle relative funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane;
- l'art. 141 del decreto definisce tale servizio come "*l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue*" e prevede che "*deve essere gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie*";
- i servizi idrici, ai sensi dell'art. 147 del D.lgs. n. 152/2006, sono organizzati sulla base degli ambiti territoriali ottimali definiti dalle regioni in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale partecipano obbligatoriamente all'ente di governo dell'ambito, individuato dalla competente regione per ciascun ambito territoriale ottimale, al quale è trasferito l'esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche, tra le quali è compreso anche l'affidamento della gestione del servizio;

VISTO al riguardo l'art. 149-bis del D.lgs. n. 152/2006, introdotto dall'art. 7, comma 1, lettera d), legge n. 164 del 2014, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 615, legge n. 190 del 2014, che al comma 1 prevede: "*L'ente di governo dell'ambito, nel rispetto del piano d'ambito di cui all'articolo 149 e del principio di unicità della gestione per ciascun ambito territoriale ottimale, delibera la forma di gestione fra quelle previste dall'ordinamento europeo provvedendo, conseguentemente, all'affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica. L'affidamento diretto può avvenire a favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione in house, comunque partecipate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale.*";

RILEVATO che:

- l'articolo citato, come già l'art. 147, introduce il principio di unicità della gestione per ciascun ambito ottimale, definisce il servizio idrico integrato quale servizio pubblico locale a rete di rilevanza economica, per il cui affidamento richiama la normativa nazionale in materia, e individua le forme di gestione in quelle previste dall'ordinamento europeo tra le quali è annoverata anche la gestione *in house providing*;
- il diritto europeo ha da tempo dettato principi in materia di servizi di interesse economico generale (SIEG), definizione corrispondente a quella nazionale di servizi pubblici di rilevanza economica, tra i quali rientra il servizio idrico, con particolare riguardo alle modalità di affidamento degli stessi e quindi ai requisiti

che la società “*in house*” deve possedere per poter beneficiare dell'affidamento diretto;

DATO ATTO che attualmente il servizio idrico nella regione Marche è organizzato in cinque ambiti territoriali ottimali definiti dalla Regione Marche, in conformità all'art. 147, con L.R. n. 30/2011 e che il Comune di [REDACTED] è inserito nell'ATO n. 3 “Marche Centro-Macerata” che ricomprende la Provincia di Ancona, quella di Macerata e quarantotto Comuni, quarantadue dei quali ricadenti nel territorio provinciale di Macerata ed i restanti sei in quello di Ancona;

RICHIAMATA al riguardo, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, la propria deliberazione n. [REDACTED] del [REDACTED] i.e. (inserirne estremi delibera C.C. di approvazione dello schema di convenzione AATO3), con la quale è stato approvato lo schema di convenzione obbligatoria per la costituzione delle Assemblee di Ambito, che a seguito della soppressione dell'art. 148 del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152, subentrano nelle funzioni già esercitate dalle Autorità d'Ambito dallo stesso previste, “*quale forma associativa tra Comuni e Province ricadenti in ciascun ATO, costituita mediante convenzione obbligatoria ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), redatta in conformità della convenzione-tipo deliberata dalla Giunta regionale.*” (art. 5, c. 2, L.R. n. 30/2011);

RICHIAMATO in particolare quanto riportato nel documento istruttorio della citata deliberazione relativamente alla ricognizione sintetica delle attività svolte e agli indirizzi per le attività volte a garantire il passaggio istituzionale dal precedente Consorzio alla nuova Assemblea di Ambito;

RICHIAMATE inoltre, le funzioni attribuite dall'art. 7 della L.R. n. 30/2011 all'Assemblea di Ambito tra le quali è previsto l'affidamento della gestione del servizio idrico integrato, in conformità al disposto dell'art. 142, u.c., del D.lgs. n. 152/2006 ed in relazione a quanto previsto dal successivo art. 149-bis, comma 2, che prevede che: “*Alla successiva scadenza della gestione di ambito, al fine di assicurare l'efficienza, l'efficacia e la continuità del servizio idrico integrato, l'ente di governo dell'ambito dispone l'affidamento al gestore unico di ambito entro i sei mesi antecedenti la data di scadenza dell'affidamento previgente. Il soggetto affidatario gestisce il servizio idrico integrato su tutto il territorio degli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale.*”;

VISTO altresì l'art. 172 -Gestioni esistenti- del D.lgs. n. 152/2006, che disciplina il periodo transitorio funzionale al conseguimento del principio di unicità della gestione all'interno dell'ambito territoriale ottimale;

RILEVATO che attualmente la gestione del servizio idrico integrato è formalmente affidata dall'AATO 3 “Marche Centro Macerata” a:

- **SI MARCHE S.c.r.l.**, società consortile a responsabilità limitata a capitale interamente pubblico (con ruolo di coordinamento sovraordinato), relativamente ai comuni di Macerata, Pollenza, Treia, Appignano, Corridonia, Montecosaro, Morrovalle, Castelfidardo e Civitanova Marche, con relativa gestione operativa in capo ad ATAC

Civitanova S.p.A. per il comune di Civitanova Marche e ad APM S.p.A. per i restanti comuni, entrambe società per azioni a totale partecipazione pubblica;

- **CENTRO MARCHE ACQUE S.r.l.**, società a responsabilità limitata a capitale interamente pubblico (con ruolo di coordinamento sovraordinato), relativamente ai Comuni di Cingoli, Montecassiano, Montefano, Montelupone, Porto Recanati, Potenza Picena, Recanati, Filottrano, Loreto, Numana, Osimo e Sirolo, con relativa gestione operativa in capo ad Acquambiente Marche S.r.l., società a totale partecipazione pubblica, per i comuni di Cingoli, Filottrano, Numana e Sirolo e ad ASTEA S.p.A., società a partecipazione mista, per i restanti Comuni;
- **UNIDRA S.c.r.l.**, società consortile a responsabilità limitata a capitale interamente pubblico (con ruolo di coordinamento sovraordinato), relativamente ai comuni di Acquacanina, Apiro, Belforte del Chienti, Caldarola, Camerino, Camporotondo di Fiastrone, Castelraimondo, Castelsantangelo sul Nera, Cessapalombo, Fiastra, Fiordimonte, Fiuminata, Gagliole, Monte Cavallo, Muccia, Pievebovigliana, Pievevitorina, Pioraco, San Severino Marche, Serrapetrona, Serravalle di Chienti, Tolentino, Ussita e Visso, con relativa gestione operativa in capo ad ASSEM S.p.A. per i comuni di Castelraimondo, Fiuminata, Gagliole, Pioraco, San Severino Marche e Ussita, a Valli Varanensi S.r.l. per i comuni di Acquacanina, Fiastra, Muccia, Pievevitorina e Serravalle di Chienti e ad ASSM S.p.A. per i restanti Comuni escluso Apiro, tutte società a totale partecipazione pubblica;

RILEVATO altresì, che:

- con deliberazione dell'Assemblea di Ambito n. 6/AAto del 30.12.2015 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2016-2018, documento nel quale è stato individuato l'obiettivo strategico n. 4 "Realizzazione della società di gestione unica dell'Ambito";
- nel documento è indicato che la realizzazione di tale obiettivo "*si raggiunge sia attraverso l'unificazione delle società affidatarie (Unidra, Centro Marche Acque e S.I. Marche) da attuarsi entro il 30.06.2016, sia predisponendo, di concerto con i gestori operativi e con le amministrazioni proprietarie, un piano di progressivo accorpamento dei rami idrici dei gestori, ivi compresa la Società per l'Acquedotto del Nera, per poter giungere alla società unica di gestione, tenendo conto delle peculiarità montane e degli accordi già raggiunti, entro il 2017, e quindi in rilevante anticipo rispetto alla scadenza naturale degli attuali affidamenti salvaguardati (30.06.2025).*"

RITENUTO quindi, di esprimere la volontà, ai sensi dell'art. 149/bis del D.Lgs 152/2006, di dare avvio al processo di aggregazione del servizio idrico di ATO 3 al fine di pervenire alla costituzione di un unico soggetto gestore da realizzare, nella prima fase, mediante aggregazione dei tre soggetti attualmente affidatari (SI MARCHE S.c.r.l. - CENTRO MARCHE ACQUE S.r.l. - UNIDRA S.c.r.l.) all'interno di ATO 3, e nella seconda, mediante aggregazione dei rami idrici dei soggetti operanti all'interno del medesimo ambito territoriale ivi compresa la Società per l'Acquedotto del Nera;

RITENUTO che:

- tale processo, articolato in due fasi, è funzionale a garantire il conseguimento dei principi di efficienza, efficacia ed economicità che presidono alla gestione del servizio idrico integrato cui l'unicità della gestione è preordinata;
- al fine di verificare, nella seconda fase, forme aggregative del servizio idrico risulta necessario procedere all'analisi giuridica ed economico-finanziaria dei presupposti per un processo di aggregazione delle gestioni dell'ATO 3, analisi da effettuare con idonee professionalità, in relazione alla specialità della prestazione, e con metodologia uniforme;
- a tal fine può affidarsi apposito incarico in conformità alla vigente normativa in materia di contratti pubblici individuando, proprio in relazione all'esigenza di condurre tali analisi all'interno dell'ambito con metodologia uniforme, quale stazione appaltante il comune di Macerata;

RILEVATO che:

- l'individuazione può essere attuata tramite lo strumento degli accordi fra pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art.15 della L. n. 241/1990 che prevede tale possibilità per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'istituto dell'accordo fra pubbliche amministrazioni è utilizzabile nell'ipotesi sopra delineata in quanto:
 - trattasi di accordo tra comune e società in house, che rappresentano sotto ogni aspetto un'articolazione in senso sostanziale delle amministrazioni pubbliche di riferimento (cfr da ultimo Consiglio di Stato, Adunanza di Sezione del 22.4.2015, n. 1178 e Consiglio di Stato Sez. N. VI 11/12/2015 n. 5643);
 - trattasi di accordo tra comune capoluogo di provincia, che svolge funzioni di stazione appaltante, e società in house, che gestiscono servizi pubblici locali di rilevanza economica e sono quindi, organismi di diritto pubblico ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. n. 163/2006, soggetti all'applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni (cfr. anche art. 3-bis, comma 6, D.L. 13 agosto 2011, n. 138 convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148);

RILEVATO che, come sottolineato dall'ANAC, *“l'art. 15 della L. n. 241/1990 prefigura un modello convenzionale attraverso il quale le pubbliche amministrazioni coordinano l'esercizio di funzioni proprie in vista del conseguimento di un risultato comune in modo complementare e sinergico, ossia in forma di reciproca collaborazione, in maniera gratuita e nell'obiettivo comune di fornire servizi indistintamente a favore della collettività.”* (Parere del 27/02/2014);

RILEVATO altresì, che tale accordo, oltre a rispettare le indicazioni del giudice comunitario in materia, come sopra delineate, è in linea con le finalità perseguite dal legislatore nazionale che valuta con favore le forme di acquisto centralizzate da parte delle amministrazioni aggiudicatrici, con finalità di risparmio della spesa pubblica, come dimostrano i numerosi interventi normativi in materia di centrali di committenza, contenuti tra l'altro nel D.Lgs. n. 163/2006;

VISTO da ultimo l'art. 19 "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di interesse economico generale" della Legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento al comma 1, lett. c) e f);

DELIBERA

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, costituendone integrazione motivazionale.
2. Esprimere la volontà, ai sensi dell'art. 149/bis del D.Lgs 152/2006, di dare avvio al processo di aggregazione del servizio idrico di ATO 3 al fine di pervenire alla costituzione di un unico soggetto gestore da realizzare, nella prima fase, mediante aggregazione dei tre soggetti attualmente affidatari (SI MARCHE S.c.r.l. - CENTRO MARCHE ACQUE S.r.l. - UNIDRA S.c.r.l.) all'interno di ATO 3, e nella seconda, mediante aggregazione dei rami idrici dei soggetti operanti all'interno del medesimo ambito territoriale ivi compresa la Società per l'Acquedotto del Nera, così come stabilito dall'Assemblea di Ambito ATO 3 con deliberazione n. 6/AAto del 30.12.2015.
3. Esprimere a tal fine l'indirizzo:
 - alla propria società in house [REDACTED], affidataria del servizio, di porre in essere ogni azione necessaria per l'aggregazione entro il 30.06.2016;
 - alla propria società in house [REDACTED] di verificare i presupposti per un processo di aggregazione dei rami idrici dei soggetti operanti all'interno del medesimo ambito territoriale ivi compresa la Società per l'Acquedotto del Nera.
4. Esprimere inoltre indirizzo che l'analisi dei presupposti di tale seconda fase del processo di aggregazione venga effettuata con idonee professionalità, in relazione alla specialità della prestazione, e con metodologia uniforme affidando apposito incarico nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici con individuazione, tramite accordo ex art. 15 della L. n. 241/1990, del comune di Macerata quale stazione appaltante.
5. Dare atto che i costi dell'incarico sono a carico dei soggetti operanti nell'ambito.
6. Dare atto che il presente provvedimento ha natura di atto fondamentale e che spettano agli organi del comune i conseguenti provvedimenti attuativi, ciascuno per quanto di competenza.
7. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, a norma dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e con separata votazione, stante l'urgenza di provvedere a quanto ivi previsto.